



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

## DEFINIZIONI

In aggiunta alle altre definizioni riportate nel presente documento, i seguenti termini con iniziale maiuscola hanno il significato di seguito indicato:

**Attività Sensibili:** indica le operazioni o le attività di TIMAC AGRO Italia S.p.A. nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati;

**Consulenti:** indica i soggetti terzi (consulenti, collaboratori esterni, partner commerciali/finanziari) che operano per conto o comunque nell'interesse di TIMAC AGRO Italia S.p.A. in base ad un mandato o ad un altro rapporto di collaborazione;

**Capogruppo:** indica TIMAC AGRO France;

**Dipendente/i o Collaboratore/i:** indica le persone legate da rapporto di lavoro subordinato con la Società, inclusi i Soggetti Apicali o in Posizione Apicale ai sensi dell'art. 5, lett. b) del Decreto;

**Decreto:** indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, come successivamente modificato ed integrato;

**Delega:** l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

**Destinatari:** amministratori, dirigenti, dipendenti, altri componenti degli organi sociali, collaboratori esterni, liberi professionisti, consulenti e *partners* commerciali ed in generale tutti i componenti cui è rivolto il Modello;

**Ente o Enti:** indica l'ente o gli enti cui si applica il Decreto;

**Fornitori:** i fornitori di beni (merci e materiali per la produzione) e servizi (escluse le consulenze), di cui la Società si avvale nell'ambito delle Attività Sensibili;

**Gruppo:** indica il Gruppo Roullier. e le società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma I e II, c.c.;

**Modello:** indica il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, così come previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto;

**Procura:** il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza a Terzi;

**Organismo di Vigilanza o OdV:** indica l'organismo interno di TIMAC AGRO Italia S.p.A., dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, così come previsto dal Decreto;

**Pubblica Amministrazione o P.A.:** indica ogni ente della Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e soggetti incaricati di pubblico servizio;

**Reati:** indica le fattispecie di reato ai quali si applica la disciplina prevista dal Decreto, anche a seguito di successive modifiche ed integrazioni;

**Società :** indica la società TIMAC AGRO Italia S.p.A.;

**Soggetti Apicali:** indica le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società ai sensi dell'art. 5, lett. a) del Decreto.

# Parte generale

## 1. Introduzione al D.Lgs. 231/2001

### 1.1 Il Regime di Responsabilità amministrativa previsto a carico degli enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto Legislativo n. 231 (dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"), che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito:

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione.

La normativa in questione prevede una responsabilità degli enti che si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno materialmente realizzato l'illecito e che sorge qualora determinati reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, in Italia o all'estero, da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo (i c.d. soggetti apicali);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti apicali. Resta inteso che l'Ente non risponde dell'illecito quando lo stesso sia commesso da persona fisica che ha agito nell'interesse proprio o di terzi.

Il Decreto si applica nel settore privato alle società, associazioni ed enti con personalità giuridica, mentre nel settore pubblico soltanto agli enti pubblici economici (con esplicita esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale).

La responsabilità dell'Ente non è riferibile a qualsiasi reato, ma è circoscritta alle fattispecie criminose richiamate dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies e 25-duodecies del Decreto (così come modificato dalla sua entrata in vigore ad oggi) e, più precisamente:

a) **reati derivanti da rapporti con la pubblica amministrazione** (artt. 24, 25, 25-bis, 25 decies) che comprendono:

- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter, comma 1, c.p.);
- corruzione per l'esercizio delle funzioni (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);

- induzione ind
- ebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, c.p.);
- corruzione (pene per il corruttore - art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- alterazione di monete;
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata.

A tal proposito, si specifica che per Incaricato di Pubblico Servizio si intende, ai sensi dell'art. 358 c.p., colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio", definito, quest'ultimo, come un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi.

Per Pubblico Ufficiale, invece, si intende, ai sensi dell'art. 357 c.p., colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione, o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

**b) reati societari e di natura finanziaria** (articoli 25-ter e 25-sexies del decreto legislativo 231/2001, artt. 184 e 185 L.62/2005 e L. 262/2005), che comprendono:

- false comunicazioni sociali;
- false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori;
- impedito controllo;
- formazione fittizia del capitale;
- indebita restituzione dei conferimenti;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- operazioni in pregiudizio del credito;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- illecita influenza sull'assemblea;
- aggio;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- abuso di informazioni privilegiate;
- manipolazione del mercato;
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi;

- corruzione tra privati.

c) **reati contro la persona** (art. 25-septies) che prevede l'omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro  
In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

d) **reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e contro la personalità individuale** (artt. 25-quater, 25-quater1 e 25 quinquies) che comprendono:

- promozione, costituzione, organizzazione o direzione di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- assistenza agli associati;
- attentato per finalità terroristiche o di eversione;
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- riduzione in schiavitù;
- tratta e commercio di schiavi;
- alienazione e acquisto di schiavi;
- prostituzione minorile;
- pornografia minorile;
- detenzione di materiale pornografico minorile;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

e) **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 25-octies) che comprendono:

- ricettazione;
- riciclaggio;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

f) **reati di criminalità organizzata** (art. 24-ter) che comprendono:

- associazione per delinquere;
- associazione di tipo mafioso;
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni del predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- scambio elettorale politico-mafioso;
- sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione;
- associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo.

g) **reati transazionali** (art.10 l.146/2006) ovvero i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno

Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

h) **reati informatici** (art. 24-bis) che comprendono:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici o telematici di retti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria;
- frode informatica del certificatore di firma elettronica.

i) **reati contro l'industria e il commercio** (art. 24-bis 1) che comprendono:

- turbata libertà dell'industria e del commercio;
- illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- frodi contro le industrie nazionali;
- frode nell'esercizio del commercio;
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali;
- contraffazione di indicazione geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari.

j) **reati in violazione dei diritti d'autore e contraffazione di marchi** (artt. 25-novies, 25-bis) che comprendono:

- contraffazione alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni;
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;
- messa a disposizione del pubblico, attraverso immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, senza averne diritto; usurpazione della paternità dell'opera, deformazione, mutilazione, modifica dell'opera stessa, qualora il reato sia commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione e qualora ne derivi offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, L. n.633/41, primo comma, lett. a-bis e terzo comma);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; ai medesimi fini, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduzione, trasferimento, distribuzione, comunicazione, presentazione al pubblico del contenuto di una banca dati in violazione della legge sul diritto d'autore, ovvero estrazione o reimpiego dei contenuti di una banca dati in violazione della legge sul diritto d'autore, ovvero vendita, distribuzione, locazione di una banca dati (art.171- L.633/41);
- riproduzione ed altre azioni illecite (quali riproduzione, duplicazione, diffusione in pubblico, ecc.) di opera dell'ingegno o altre opere tipiche destinate al circuito televisivo o supporti analoghi (art. 171-ter L. n. 633/41);
- omessa comunicazione alla SIAE, da parte di produttori ed importatori di supporti non soggetti al contrassegno SIAE, entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio o importazione di tali supporti, dei dati necessari alla univoca identificazione degli stessi; falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi legati al contrassegno SIAE (art. 171 septies, L. n. 633/41);

- fraudolenta produzione, importazione, messa in vendita, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. n. 633/41).

l) **reati ambientali** (artt. 25-undecies) che comprendono:

- Uccisione, cattura, detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette e distruzione, prelievo, detenzione di esemplari di specie vegetali selvatiche protette;
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione;
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni;
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite;
- Scarichi vietati su suolo, sottosuolo e acque sotterranee;
- Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate;
- Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti non autorizzata;
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata;
- Miscelazione non consentita di rifiuti;
- Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle norme;
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari o false indicazioni su certificati di analisi dei rifiuti, uso di certificati falsi;
- Traffico illecito di rifiuti;
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- Violazioni nell'impiego del Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (sospeso);
- Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria;
- Violazione disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- Violazioni nella cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
- Inquinamento doloso provocato da navi.

m) il reato di **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-duodecies).

## **1.2 L'adozione del modello organizzativo di gestione quale condizione esimente dalla responsabilità amministrativa**

La norma prevede agli artt. 6 e 7 condizioni specifiche per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità, distinguendo il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso del reato commesso da loro sottoposti.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'Ente non può essere ritenuto responsabile qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- gli autori del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e gestione adottato;
- non vi è stata insufficiente o omessa vigilanza da parte dell'organismo deputato al controllo.

Per soggetti in posizione apicale si intendono coloro i quali, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente (membri del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, direttori generali, ecc...).

Nell'ipotesi di reati commessi da sottoposti, l'Ente è ritenuto responsabile qualora l'illecito sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Per sottoposti si intendono coloro i quali, pur se dotati di autonomia (pertanto passibili di incorrere in illeciti), sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Nella categoria devono essere inclusi anche i lavoratori parasubordinati, legati all'Ente da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti ad una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte dell'Ente stesso.

A corollario di quanto sopra esposto, in ipotesi di giudizio, la responsabilità dell'Ente si presume qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, mentre l'onere della prova spetta al PM o alla Parte Civile nel caso di reati commessi da sottoposti.

Il Decreto prevede peraltro che il Modello di Organizzazione e gestione da adottare quale condizione esimente risponda a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento.

Tali requisiti si traducono di fatto nella costruzione di un Modello atto a:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati della fattispecie prevista dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Sarà pertanto onere dell'Ente coinvolto provare:

- di aver adottato ed efficacemente attuato il modello di organizzazione e gestione prima della commissione del fatto;
- di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli curandone altresì l'aggiornamento;
- che il modello di organizzazione gestione e controllo adottato dall'Ente sia stato fraudolentemente eluso;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'esonero dalla responsabilità della Società passa attraverso il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice è chiamato a formulare in occasione dell'eventuale procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito. Dunque, la redazione del Modello e l'organizzazione dell'attività dell'organismo di controllo devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità. Questa particolare prospettiva finalistica impone agli Enti di valutare l'adeguatezza delle proprie procedure alle sopracitate esigenze.

Inoltre, con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, è doveroso ricordare che l'art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il suddetto modello organizzativo deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività in precedenza elencate.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, una valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando:

- siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero;
- in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Infine, il suddetto art. 30 stabilisce che, in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente:

- alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001, ovvero;
- al British Standard OHSAS 18001:2007.

Si presumono conformi ai requisiti più sopra enunciati per le parti corrispondenti.

Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale potranno essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dall'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008.

### **1.3 Sanzioni previste**

Le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto a carico della Società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei Reati sopra menzionati sono:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive (quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dell'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi);
3. la confisca del prezzo o del profitto del reato;
4. la pubblicazione della sentenza di condanna.

Nello specifico l'applicazione di una sanzione pecuniaria è prevista per tutti gli illeciti commessi, le altre pene sono invece comminate, in aggiunta alla multa, solo nei casi in cui il Giudice ritenga il comportamento posto in essere particolarmente grave.

## **2. Adozione del Modello Organizzativo**

### **2.1 Motivazioni all'adozione del Modello**

TIMAC AGRO Italia S.p.A. sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, a tutela dell'immagine e della posizione propria e delle società del gruppo cui appartiene, a tutela dei propri azionisti, dipendenti e terzi correlati, ha ritenuto di procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione (di seguito denominato "Modello") come previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto del gruppo, affinché gli stessi seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

### **2.2 Finalità del modello**

Le precipue finalità dell'adozione del Modello sono quelle di:

- a) prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla eliminazione o significativa riduzione di eventuali condotte illegali;
- b) determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di TIMAC AGRO Italia S.p.A., nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, in un Reato da cui possono discendere sanzioni non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;
- c) ribadire che TIMAC AGRO Italia S.p.A. non tollera comportamenti illeciti di ogni tipo, indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali a cui la Società si attiene.

Scopo del Modello, in sintesi, è pertanto quello di predisporre un sistema strutturato, integrato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione di reati anche mediante l'individuazione delle attività e processi ove sussiste la possibilità di commissione del Reato (le "Attività Sensibili") e, ove necessario, e non già attuato, la loro conseguente corretta proceduralizzazione.

Tra i criteri che hanno ispirato il presente Modello e la fase di proceduralizzazione delle Attività Sensibili (anche sulla base delle indicazioni di cui alle Linee Guida, come infra definite) si segnalano in particolare:

- la sensibilizzazione e la diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure implementate dalla Società, nonché un piano di formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello;
- la distinzione di poteri di spesa e di controllo della stessa e distinzione tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali nelle Attività Sensibili;
- una struttura organizzativa chiara, coerente con le attività aziendali e tale da garantire una trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni aziendali;
- la definizione di un assetto formalizzato, con espressione chiara ed univoca dei soggetti muniti di poteri decisionali, di quelli con poteri gestionali e poteri di autorizzazione di spesa nell'esercizio delle attività rilevanti, e conseguente coinvolgimento di più soggetti nelle rilevanti Attività Sensibili, con lo scopo altresì

di evitare ogni eccessiva concentrazione di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singole persone;

- la verificabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- la priorità, nell'attuazione di decisioni che possano esporre TIMAC AGRO Italia S.p.A. a responsabilità per gli illeciti amministrativi da Reato, alla trasparenza nella formazione di ogni decisione rilevante e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo;
- la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- un sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione del Modello e del Codice Etico;
- l'attribuzione ad un organismo, interno alla Società (l'Organismo di Vigilanza), del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

### **2.3 Costruzione e struttura del Modello**

Il presente Modello è stato predisposto tenendo presente sia le disposizioni del Decreto sia le linee guida emanate da Confindustria in data 7 luglio 2002, integrate in data 28 giugno 2004, sia la nuova versione delle medesime linee guida emanate in data 31 marzo 2008, per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Linee Guida") che, tra le varie disposizioni, contengono le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura che dovrebbe essere adottata nell'implementazione del Modello. L'art. 6.2 lett. a) del Decreto indica, come uno dei requisiti del Modello, l'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o "a rischio", cioè di quei processi e di quelle aree di attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto stesso.

Si è, pertanto, analizzata la realtà operativa aziendale nelle aree/settori aziendali in cui è possibile la commissione dei Reati, evidenziando i momenti ed i processi maggiormente rilevanti.

Parallelamente, è stata condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei Reati-Presupposto in relazione all'attività della Società, allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose.

La Società, in considerazione di quanto disposto dal Decreto, ha avviato un progetto finalizzato alla predisposizione del presente Modello, conferendo specifico mandato a dei consulenti esterni, aventi il necessario know-how.

La redazione del Modello è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche, suddivise nelle seguenti fasi:

#### 1) Preliminare analisi del contesto aziendale

Tale fase ha avuto come obiettivo il preventivo esame, tramite analisi documentale, dell'organizzazione e delle attività svolte dalle varie funzioni, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate - nello specifico, la compilazione da parte del management aziendale di questionari ad hoc ed interviste con il medesimo management.

#### 2) Individuazione delle Attività Sensibili e "As-is analysis"

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili, per la cui individuazione nel compimento delle quali si potrebbe ipotizzare la commissione dei Reati. Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a rilevare le modalità di gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo esistente sulle stesse, nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti.

#### 3) Effettuazione della "Gap analysis"

Sulla base della situazione dei controlli e delle procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili e delle previsioni e finalità del Decreto, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno

(processi e procedure esistenti) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione del presente Modello. Per le aree di attività ed i processi strumentali sensibili identificati, sono state individuate le potenziali fattispecie di rischio-Reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse ed i soggetti (dipendenti e non) normalmente coinvolti.

I risultati di tale attività di mappatura delle aree a rischio, dei controlli attualmente in essere (“As-is analysis”) e di identificazione delle debolezze e dei punti di miglioramento del sistema di controllo interno (“Gap analysis”) sono rappresentati in due documenti allegati al presente documento.

\*\*\*

Si è proceduto, quindi, ad una valutazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna attività/processo sensibile, valutato sulla base di criteri di tipo qualitativo che tengono conto di fattori quali:

- frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
- gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei Reati previsti dal Decreto nello svolgimento dell'attività;
- probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato;
- potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione del comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale;
- eventuali precedenti di commissione dei Reati in TIMAC AGRO Italia S.p.A. o più in generale nel settore in cui essa opera.

A seguito delle attività sopra descritte, TIMAC AGRO Italia S.p.A. ha definito i principi di funzionamento ed i “protocolli” di riferimento per la redazione del Modello che intende attuare, tenendo presenti:

- le prescrizioni del Decreto;
- il Codice Etico;
- le Linee Guida Confindustria.

Resta inteso che l'eventuale scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle predette Linee Guida non inficia la validità del documento stesso. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle relative Linee Guida, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Peraltro, il rispetto del Codice Etico è uno strumento a beneficio della prevenzione della realizzazione degli illeciti penali nell'ambito delle Attività Sensibili, in quanto rappresenta l'impegno formale della Società ad operare secondo trasparenti norme comportamentali oltre che al rispetto delle specifiche leggi vigenti. La regolamentazione del Codice Etico ha il fine di garantire l'osservanza dei principi di concorrenza, dei principi democratici, il rispetto di una competizione leale e la difesa di una buona immagine. Il Codice Etico stabilisce, altresì, delle direttive comportamentali interne rivolte a tutti i collaboratori aziendali che sono responsabili verso la Società, sul piano etico e professionale, del loro comportamento nell'esercizio delle attività caratteristiche e che sono state individuate come particolarmente sensibili nel Modello.

Il Codice Etico esprime infine i principi di comportamento, riconosciuti da TIMAC AGRO Italia S.p.A. che ciascun Amministratore, Dipendente e Collaboratore è tenuto ad osservare scrupolosamente nello svolgimento della propria attività.

Alla luce dei principi generali sopra illustrati ed in considerazione delle previsioni delle Linee Guida, il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali” predisposte per le tipologie di reato contemplate nel Decreto, la cui commissione è considerata maggiormente a rischio per la Società.

La Parte Generale ha lo scopo di definire le finalità del Modello ed i principi di carattere generale che la Società

pone come riferimento per la gestione dei propri affari, mentre ogni Parte Speciale ha la funzione di individuare i principi comportamentali da porre in essere, i reati potenzialmente attuabili in azienda e le relative misure preventive.

La Parte Speciale definisce inoltre gli specifici compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione a ciascuna tipologia di Reati sensibili ai sensi del Decreto presa in considerazione ai fini della predisposizione del Modello.

## 2.4 Soggetti destinatari del modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di TIMAC AGRO Italia S.p.A. o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo di TIMAC AGRO Italia S.p.A. (i "Soggetti in Posizione Apicale");
- a tutti i dipendenti di TIMAC AGRO Italia S.p.A. sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno o più dei soggetti posti in posizione apicale (i "Dipendenti");
- ai consulenti, collaboratori, partner commerciali/finanziari agenti, procuratori e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse di TIMAC AGRO Italia S.p.A. (i "Collaboratori").

Il Modello ed i contenuti dello stesso sono comunicati ai soggetti interessati con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza; pertanto i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società..

## 2.5 Adozione del Modello

L'adozione del Modello è attuata secondo i seguenti criteri:

- a) Predisposizione ed aggiornamento del Modello  
Tali funzioni sono svolte dapprima con l'ausilio di consulenti esterni e poi con la successiva attività sistematica del OdV.
- b) Approvazione del Modello  
Il Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di TIMAC AGRO Italia S.p.A. in data 18/11/2012 e successivamente aggiornato, sulla base dell'evoluzione della legislazione e delle esigenze emerse nel primo periodo di gestione del Modello.  
TIMAC AGRO Italia S.p.A. recepisce il Modello mediante deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione, in relazione alle attività a rischio ad essa riconducibili.  
Contestualmente all'adozione del Modello TIMAC AGRO Italia S.p.A. ha provveduto alla nomina del proprio OdV.  
Viene altresì rimessa al Consiglio di Amministrazione l'approvazione di modifiche ed integrazioni sostanziali del Modello.
- c) Applicazione e verifica dell'applicazione del Modello  
TIMAC AGRO Italia S.p.A. assume la responsabilità in tema di applicazione del Modello Organizzativo: al fine di ottimizzarne l'applicazione è data facoltà al Consiglio di Amministrazione, di apportare le opportune integrazioni riferite allo specifico contesto aziendale.  
Resta compito primario dell'OdV esercitare i controlli in merito all'applicazione del Modello Organizzativo adottato.
- d) Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello

## 3. La struttura organizzativa di Timac Agro Italia S.p.A.

### 3.1 L'attività di Timac Agro Italia S.p.A.

La Società ha per oggetto l'esercizio di attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e vendita di

prodotti, materie prime ed apparecchiature per la fertilizzazione dei suoli, destinati all'agricoltura; di tutti i prodotti chimici e di tutte le materie prime destinate alle industrie agro-alimentari; dei prodotti per la conservazione dei foraggi e per l'alimentazione del bestiame.

### **3.2 L'organizzazione aziendale di Timac Agro Italia S.p.A.**

L'organizzazione di TIMAC AGRO Italia S.p.A. (la "Società") è di tipo misto: funzionale per la maggior parte delle attività aziendali centralizzate nella sede e divisionale per la produzione distaccata nei due siti di Ripalta Arpina e Barletta. I dipartimenti possono essere così riepilogati:

- "Management – Human Resources";
- "Direzione finanziaria, amministrativa e di controllo";
- "Ufficio operazioni";
- "Business Unit Med (Barletta)";
- "Business Unit Nord (Ripalta)".

Il responsabile di ogni dipartimento riporta direttamente all'Amministratore Delegato.

L'amministratore delegato ha costituito, inoltre, un Comitato di Direzione Aziendale, i cui obiettivi possono essere sintetizzati in:

- definizione delle linee strategiche della società in linea con le direttive di gruppo;
- approvazione delle procedure e delle regolamentazioni quando sono inerenti all'intera organizzazione;
- analisi delle problematiche operative emerse affinché si possa coordinare all'interno delle singole funzioni le necessarie soluzioni;
- analisi riguardanti iniziative di rilievo strategico;
- analisi delle opportunità di sviluppo strategico.

Il comitato si riunisce periodicamente ed è composto dai responsabili di ciascuna area ed attualmente ne fanno parte:

- Amministratore delegato;
- Responsabile delle risorse umane;
- Direttore amministrativo;
- Direttore ufficio operazioni;
- Responsabili B.U. Nord;
- Responsabili B.U. Sud.

La società è sottoposta al controllo dalla capogruppo C.F.P.R. (la "Capogruppo") facente parte del gruppo ROULLIER. La Capogruppo presta servizi in favore della Società di tipo amministrativo e operativo nell'ambito delle Attività Sensibili descritte nella Parte Speciale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dei noli delle navi, la gestione della struttura informatica, la selezione dei fornitori di materie prime, la gestione degli ordini di acquisto di materie prime.

### **3.3 Sistema di gestione**

Il presente Modello si inserisce nel più ampio sistema di gestione e controllo già operativo all'interno della Società ed è adottato con l'obiettivo di fornire una ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi societari nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio della Società.

#### **3.3.1 Sistema organizzativo e separazione dei ruoli**

Il sistema organizzativo della Società deve rispettare i seguenti requisiti:

- chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative;

- separazione dei ruoli, ossia articolazione delle strutture organizzative in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e, soprattutto, la concentrazione su di un unico soggetto delle attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio potenziale.

Nell'ottica di garantire l'effettività dei predetti requisiti, la Società si dota di strumenti organizzativi (comunicazioni organizzative, procedure formalizzate, ecc.) improntati ai seguenti principi di carattere generale:

- conoscibilità degli stessi strumenti all'interno della Società;
- descrizione delle linee di riporto funzionale;
- formale delimitazione dei ruoli e delle relative responsabilità.

### **3.3.2 Deleghe di poteri**

Il sistema di deleghe riguarda sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali della Società in merito alle attività da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società nei confronti di terzi.

Le deleghe di poteri devono:

- essere definite e formalmente conferite dal Consiglio di Amministrazione ovvero da notaio mediante atto pubblico;
- essere coerenti con le responsabilità ed i compiti delegati e con le posizioni ricoperte dal soggetto delegato nell'ambito della struttura organizzativa;
- prevedere limiti di esercizio in coerenza con i ruoli attribuiti, con particolare attenzione ai poteri di spesa e ai poteri autorizzativi e/o di firma delle operazioni e degli atti considerati "a rischio" in ambito aziendale;
- essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

A tal ultimo proposito, la Società procederà all'aggiornamento tempestivo delle deleghe di poteri, stabilendo i casi in cui dette deleghe dovranno essere attribuite, modificate e revocate.

### **3.3.3 Procedure operative**

I processi e le attività operative aziendali, come evidenziato sopra, sono supportate da procedure interne formalizzate che rispecchiano i seguenti requisiti:

- diffusione nell'ambito delle funzioni aziendali coinvolte nelle rispettive attività;
- regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività;
- definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione dei ruoli, tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità degli atti e delle operazioni in generale tramite idonei supporti documentali che attestino le caratteristiche e le giustificazioni delle attività poste in essere ed identifichino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- previsione, nel caso sia possibile, di definiti criteri e metodologie su cui basarsi per l'esecuzione delle scelte aziendali;
- previsione di specifici meccanismi di controllo tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito della struttura aziendale.

La Società procederà all'aggiornamento tempestivo delle procedure ad oggi implementate ovvero, ove necessario, ad implementare nuove procedure volte a regolare i processi aziendali a rischio.

### **3.3.4 Attività di controllo e monitoraggio**

Le attività di controllo e monitoraggio coinvolgono necessariamente soggetti od organi diversi tra cui: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Revisore Contabile, l'Organismo di Vigilanza e, più in generale, tutto il personale della Società e rappresentano un elemento imprescindibile dell'attività quotidiana svolta.

I compiti di controllo svolti dai predetti soggetti sono definiti tenendo in considerazione le seguenti attività di controllo:

- vigilanza sulla corretta amministrazione della Società, sull'adeguatezza delle strutture organizzative e sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- controlli delle singole funzioni, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporati nelle procedure;
- revisione interna, finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni delle procedure aziendali ed alla valutazione della funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed esercitata da strutture indipendenti da quelle operative;
- revisione esterna, finalizzata a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la redazione del bilancio di esercizio in conformità con i principi contabili applicabili;
- controllo e gestione, in relazione alla tempestività di segnalazione di situazioni critiche e alla definizione di opportuni indicatori di rischio.

### **3.3.5 Tracciabilità**

Ogni operazione/attività deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione/autorizzazione/svolgimento dell'attività deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali (cartacei e/o elettronici) e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

La Società ritiene che i principi sopra descritti siano coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e ragionevolmente idonei anche a prevenire le fattispecie di reato contemplate dal Decreto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Società ritiene indispensabile garantire la corretta ed effettiva applicazione dei menzionati principi di controllo in tutte le aree di attività/processi aziendali identificati come potenzialmente a rischio-Reato in fase di mappatura.

La Società ritiene che il compito di verificare la costante applicazione dei suddetti principi, nonché l'adeguatezza, la coerenza e l'aggiornamento degli stessi debba essere svolto sia dall'Organismo di Vigilanza sia dai responsabili delle funzioni aziendali (e dai collaboratori di questi ultimi).

## **4. Organismo di Vigilanza**

### **4.1 Identificazione**

In base al Decreto, l'organismo che deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Sulla base di questo presupposto e delle indicazioni contenute nelle "Linee Guida di Confindustria", l'Organo Dirigente di TIMAC AGRO Italia S.p.A. ha ritenuto opportuno costituire un organo collegiale per svolgere il ruolo di OdV.

Si è, in particolare, optato per la nomina di un organo collegiale, composto da due membri, individuati all'esterno della struttura societaria tra persone di comprovata esperienza, indipendenza e professionalità, in grado di poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

Le riflessioni formulate alla luce della tipologia e delle peculiarità della Società portano a ritenere che la composizione ottimale dell'OdV sia quella collegiale, così da assicurare completezza di professionalità ed esperienze, nonché continuità d'azione.

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'OdV come sopra identificato è un soggetto che riporta direttamente ai vertici della Società (Consiglio di Amministrazione) e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nell'espletamento delle funzioni.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza

del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

A ulteriore garanzia di autonomia e, in coerenza con quanto previsto dalle "Linee Guida di Confindustria", nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, l'Organo Dirigente dovrà approvare una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'OdV stesso, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

I componenti dell'OdV possiedono le capacità, conoscenze e competenze professionali nonché i requisiti di onorabilità indispensabili allo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti. Infatti l'OdV nella composizione sopra descritta è dotato di idonee capacità ispettive e consulenziali, con particolare riferimento, tra l'altro, alle competenze legali, alle tecniche di audit, di rilevazione delle frodi, di analisi e rilevazione dei rischi reato, in generale e nello specifico su specifiche competenze in termini di Sicurezza sul Lavoro.

L'attribuzione del ruolo di OdV a soggetti diversi da quelli qui identificati o la modifica delle funzioni assegnate all'OdV deve essere deliberata dall'Organo Dirigente.

#### **4.2 Modalità di nomina dell'OdV e durata della carica**

L'OdV è nominato dal Consiglio d'Amministrazione con decisione presa a maggioranza dei suoi componenti.

Nello stesso modo il Consiglio d'Amministrazione provvede anche alla nomina del Presidente dell'OdV.

Il perfezionamento della nomina dei membri dell'OdV si determina con la dichiarazione di accettazione da parte di questi resa a verbale del Consiglio, oppure con la sottoscrizione per accettazione, da parte degli stessi, della copia dell'estratto di detta delibera.

Il Consiglio d'Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per ciascun membro dell'OdV, nonché degli altri requisiti citati nel presente capitolo.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza dell'OdV in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

La retribuzione annuale dei membri dell'OdV sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione e rimarrà invariata per l'intero periodo di durata dell'incarico.

La durata dell'incarico sarà coincidente con quella dell'organo dirigente della Società.

I membri dell'OdV potranno dimettersi dalla carica e, d'altra parte, essere rieletti alla scadenza del loro mandato.

#### **4.3 Causa di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca**

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, nonché all'assenza delle seguenti cause di incompatibilità con la nomina stessa:

- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, con soggetti apicali in genere, con sindaci della Società e con revisori incaricati dalla Società di Revisione;
- sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'organismo di vigilanza;
- svolgimento, all'interno della Società o di altre società del Gruppo, di altri incarichi operativi, ossia connessi al potere di adottare decisioni che producano per la Società effetti economico-finanziari;
- prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge di questi), ovvero avere con questi ultimi rapporti estranei all'incarico conferito, di credito o debito;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- esercizio di funzioni di amministrazione - nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV
  - di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;

- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso organismo;
- esistenza di sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto;
- esistenza di condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) in Italia o all'estero, per reati diversi da quelli richiamati nel Decreto, che incidono sulla moralità professionale.

Ciascun membro dell'OdV con l'accettazione della nomina rilascia alla Società un'apposita dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, che non sussistono detti motivi di incompatibilità.

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente dell'OdV in sostituzione di altro membro dell'organismo stesso.

Se nel corso dell'incarico viene a mancare un membro dell'OdV (ad es. per dimissioni o revoca), gli altri provvedono ad informare il Consiglio di Amministrazione della Società che provvederà alla nomina del/dei sostituto/i.

La revoca dalla carica di componente dell'OdV (anche limitatamente ad un solo componente di esso) e l'attribuzione di tale carica ad altro soggetto potranno avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione presa a maggioranza dei suoi componenti e con l'approvazione del Collegio Sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione; l'omessa redazione del piano delle attività;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza; secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la mendace dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di incompatibilità sopra descritti.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un Organismo ad interim prima di provvedere alla revoca dell'OdV.

#### **4.4. Convocazione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza si riunisce ogni trimestre, gli incontri si tengono di persona, per video o tele conferenza (o in combinazione) e comunque ogniqualvolta sia ritenuto necessario da almeno uno dei suoi componenti, ovvero qualora sia richiesto da ragioni di particolare urgenza.

Alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere chiamati a partecipare amministratori, direttori, dirigenti, responsabili di funzioni aziendali, nonché consulenti esterni, qualora la loro presenza sia necessaria all'espletamento dell'attività.

Le decisioni dell'Organismo di Vigilanza vengono assunte sulla base di decisioni unanimi; in caso di mancanza di

unanimità, prevale la decisione maggioritaria e ciò viene riportato immediatamente al Consiglio di Amministrazione.

Gli incontri dell'Organismo di Vigilanza sono verbalizzati e le copie dei verbali sono custodite dall'Organismo di Vigilanza stesso.

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto. Ai collaboratori è richiesto il rispetto dell'obbligo di diligenza e riservatezza previsto per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio Regolamento Interno, che prevede: la pianificazione delle attività e dei controlli, le modalità di convocazione delle riunioni, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza può essere supportato nello svolgimento della propria attività da un segretario, che non ricopre un ruolo ufficiale ed al quale non sono conferiti poteri specifici.

#### **4.5. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza é affidato il compito di:

1. vigilare sull'effettività del Modello ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Società corrispondano al Modello predisposto;
2. valutare l'adeguatezza del presente Modello a prevenire i comportamenti illeciti;
3. analizzare la costanza nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello e promuoverne il necessario aggiornamento;
4. assicurare i flussi informativi di competenza;
5. assicurare l'elaborazione di un programma di vigilanza, contenente le linee generali secondo le quali si deve sviluppare l'attività dell'Organismo di Vigilanza in coerenza con i principi contenuti nel Modello.

Al fine di espletare detti compiti, l'OdV nominato deve:

- monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- formulare proposte in merito alla necessità di aggiornamento e adeguamento del Modello adottato;
- assicurare, con il supporto delle eventuali strutture aziendali competenti, il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree a rischio, ai fini dell'attività di vigilanza;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali notizie di violazione del Modello, oltre a predisporre relazioni informative periodiche al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sulle verifiche effettuate;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla conoscenza del Modello e quelle finalizzate alla formazione costante dei Destinatari dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza é responsabile della verità delle proprie attestazioni.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- disporre di mezzi finanziari adeguati per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello. A tal fine il Consiglio di Amministrazione approva annualmente, su proposta motivata dell'Organismo di Vigilanza, la previsione delle spese per l'anno in corso ed il consuntivo delle spese dell'anno precedente;
- essere dotato (i) di poteri di richiesta e di acquisizione dei dati, documenti, e informazioni da e verso ogni livello ed area funzionale della Società, (ii) di poteri di indagini, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), e (iii) di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello;
- definire le modalità e cadenze temporali della propria attività ai fini di renderla aderente alla continuità di azione richiesta dalla legge, nei limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

#### 4.6. Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'effettiva adeguatezza del Modello a prevenire gli illeciti sanzionati dal Decreto é monitorata dall'Organismo di Vigilanza attraverso specifiche attività di verifica riguardanti tra le altre cose:

- i) gli atti societari ed i contratti stipulati e stipulandi di particolare rilievo nell'ambito delle Attività Sensibili come risultanti dalla mappatura del rischio;
- ii) la conformità delle procedure organizzative aziendali con le previsioni contenute nel Modello.

Attesa la materiale impossibilità di procedere a verifiche puntuali delle circostanze sopra menzionate, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad effettuare una analisi "a campione" sulla base del proprio piano di attività.

In ogni caso, le aree aziendali da verificare e la frequenza dei controlli dipendono da una serie di fattori quali:

- rischio ai sensi del Decreto in relazione agli esiti della mappatura delle Attività Sensibili;
- valutazione dei controlli operativi esistenti;
- risultanze di audit precedenti.

Controlli straordinari saranno pianificati nel caso di modifiche sostanziali nell'organizzazione o in qualche processo, o nel caso di sospetti o comunicazioni di non conformità o comunque ogni qualvolta l'OdV decida controlli occasionali ad hoc.

TIMAC AGRO Italia S.p.A. considera i risultati di queste verifiche come fondamentali per il miglioramento del proprio Modello. Pertanto, anche al fine di garantire l'effettiva attuazione del Modello, i riscontri delle verifiche attinenti l'adeguatezza ed effettiva attuazione del Modello vengono valutati dall'Organismo di Vigilanza e fanno scattare, ove pertinente, il Sistema Disciplinare descritto nell'articolo 5 del presente Modello.

#### 4.7 Verifiche periodiche

L'Organismo di Vigilanza effettuerà le proprie attività di verifica e controllo in conformità a quanto stabilito nel proprio Regolamento Interno.

Al fine di garantire l'aggiornamento e l'efficienza del presente Modello, l'Organismo di Vigilanza procederà ad effettuare due tipi di verifiche:

1. verifiche sugli atti: verifica trimestrale dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in aree di attività di rischio al fine di verificare la rispondenza delle attività ad essi attinenti alle norme procedurali e comportamentali stabilite dal Modello;
2. verifica del Modello: verifica annuale del funzionamento del Modello e dell'effettivo rispetto delle procedure di comportamento stabilite internamente dalla Società per la prevenzione dei reati nelle aree di attività esposte alla commissione dei reati.

All'esito delle verifiche verrà redatto apposito report dove verranno altresì evidenziate eventuali criticità rilevate e suggerite le azioni da intraprendere, sottoponendole all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Il Regolamento Interno dell'Organismo di Vigilanza dovrà contenere una checklist dei controlli identificati per la copertura delle aree di rischio rilevate su cui verterà la verifica dello stesso.

#### 4.8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il flusso delle informazioni rappresenta un elemento centrale dell'attività dell'Organismo di Vigilanza, sia perché la disponibilità di informazioni sui processi sensibili e sugli accadimenti aziendali consentono all'Organismo di Vigilanza stesso di svolgere in maniera efficiente l'azione di controllo a cui é preposto, sia alla luce del fatto che lo stesso Organismo di Vigilanza é, a sua volta, tenuto ad informare il vertice aziendale circa l'applicazione e l'aggiornamento del Modello.

Pur nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, al fine di consentire che l'Organismo di Vigilanza esprima la massima efficacia operativa, é necessaria l'istituzione di specifici canali di comunicazione e adeguati meccanismi di collaborazione tra l'Organismo di Vigilanza e gli organi sociali.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso, senza restrizioni, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

Qualunque soggetto, ivi compresi i membri degli organi sociali, ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dall'OdV.

I soggetti tenuti all'osservanza del Modello devono comunicare all'Organismo di Vigilanza, senza ritardo e mediante comunicazioni scritte, anche in forma anonima ovvero tramite l'indirizzo **e.mail organismodivigilanza@timacagro.it**, ogni fatto e notizia relativi ad eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto. In nessun caso tali soggetti potranno compiere specifiche attività investigative, che rimangono di esclusiva competenza delle forze di polizia e degli organismi istituzionalmente incaricati.

Le segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza non comportano alcun tipo di responsabilità disciplinare, civile o penale, fatti ovviamente salvi i casi di dolo, rinvenibile, ad esempio, nell'ipotesi in cui siano fornite informazioni artefatte o comunque false oppure venga effettuata una segnalazione al solo fine di arrecare danno o comunque pregiudizio al soggetto segnalato. Onere dei segnalanti è esclusivamente quello di comportarsi sempre secondo buona fede, essendo in tali casi garantiti contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

Gli organi sociali ed ogni soggetto tenuto all'osservanza del Modello devono, fra l'altro, trasmettere all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari avviati o archiviati in relazione alle violazioni del Modello di cui sono a conoscenza, specificando le sanzioni irrogate o la motivazione dell'archiviazione.

Le segnalazioni ricevute dall'Organismo di Vigilanza sono conservate dallo stesso OdV, che definisce anche i criteri e le condizioni di accesso alle medesime da parte di soggetti esterni.

Sussistono altresì obblighi informativi a carico dei Destinatari del Modello, i quali devono in ogni caso trasmettere senza indugio all'Organismo di Vigilanza, per consentire il migliore espletamento delle sue funzioni, le informazioni concernenti:

- l'organigramma tempo per tempo vigente e le eventuali deleghe di funzione nelle aree aziendali sensibili;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o di un procedimento giudiziario, anche nei confronti di ignoti, per i reati previsti dal Decreto;
- ogni atto o documento relativo a finanziamenti pubblici ricevuti da CSL;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per Reati;
- ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata nell'attività di verifica delle fatture emesse o ricevute dalla Società;
- gli interventi formativi diretti all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- le notizie in merito ai procedimenti disciplinari avviati, alle eventuali sanzioni applicate ovvero all'archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni, affinché l'Organismo di Vigilanza possa predisporre gli eventuali idonei correttivi procedurali in relazione alla commissione del reato di cui al Decreto.

#### **4.9 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza agli Organi Sociali**

In particolare, l'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre:

- con cadenza semestrale, un rapporto scritto, relativo all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- con cadenza annuale una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- immediatamente al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio violazioni dei principi contenuti nel Modello, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute o altre fattispecie che rivestano carattere d'urgenza, una comunicazione, anche verbale, da presentare al Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta ritenga opportuno un esame o un intervento in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del

Modello.

#### **4.10 Gestione delle informazioni**

Le informazioni trattate dall'Organismo di Vigilanza nello svolgimento della propria attività (segnalazioni, verbali, rapporti) sono conservate in un apposito archivio cartaceo o informatico, accessibile, previa comunicazione, solo dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, sempreché l' OdV, valutate le circostanze del caso, non ritenga di dover momentaneamente negare l'accesso.

### **5. Diffusione del Modello**

Ai fini dell'efficacia del Modello è di primaria importanza la piena conoscenza delle regole di condotta che vi sono contenute da parte sia delle risorse già presenti nell'azienda, sia di quelle che ne entreranno a far parte in futuro, così come di ogni altro Destinatario, con differente grado di approfondimento a seconda del diverso grado di coinvolgimento nei Processi Sensibili.

#### **5.1 Comunicazione Iniziale**

Per garantire un'effettiva conoscenza ed applicazione del Modello, l'adozione dello stesso viene comunicata formalmente dall'Organo Dirigente a tutti i Destinatari, nonché al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Per quanto riguarda i dipendenti, il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di presa visione del Modello e di impegno ad osservarne le prescrizioni.

Per quanto attiene invece i Fornitori, Appaltatori, Agenti, Distributori, Consulenti e i lavoratori Interinali e collaboratori a progetto coinvolti nei Processi Sensibili, qualunque contratto che comporti la costituzione di un rapporto commerciale o di qualunque forma di collaborazione con essi deve esplicitamente contenere specifiche indicazioni circa l'adozione del Modello.

Il modello è inoltre reso disponibile secondo le modalità che l'OdV riterrà opportuno adottare, quali, a titolo di esemplificativo, la diffusione nella intranet aziendale.

Inoltre la seguente documentazione rilevante ai fini di una efficace attuazione del Modello Organizzativo è disponibile, nell'ultima versione aggiornata, presso la intranet aziendale e/o presso l'Ufficio del personale a cui è possibile richiedere espressamente copia di:

- Organigramma della Società;
- L'elenco delle policy procedure aziendali applicabili alle attività svolte nell'ambito dei Processi Sensibili;
- Le istruzioni operative dell'OdV, specifiche per le funzioni aziendali coinvolte nei Processi sensibili, finalizzate a garantire un efficace flusso informativo nei confronti dell'OdV stesso.

#### **5.2 Formazione del Personale**

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è di competenza dell'Organo Dirigente, che individua le risorse interne ed esterne alla Società cui affidarne l'organizzazione.

Tali risorse procedono in coordinamento con l'OdV all'elaborazione dei corsi di formazione, e l'OdV ne valuta l'efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati deve essere ritenuta obbligatoria: conseguentemente la ripetuta e/o ingiustificata mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello.

La Formazione deve fornire informazioni almeno in riferimento al quadro normativo di riferimento (D.Lgs 231/2001 e "Linee Guida di Confindustria"), al Modello adottato dalla Società, al Codice Etico della Società, ai presidi e protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso.

Sulla base di un piano di formazione sistematico viene innanzitutto prevista una formazione d'aula e/o "on line", rivolta alle persone in organico presso TIMAC AGRO Italia S.p.A. al momento dell'adozione del modello che risultino operare nei Processi Sensibili.

Per la restante parte del personale e nei casi di nuovi ingressi in organico, successivi all'adozione del Modello,

saranno previste apposite sessioni di formazione.  
Della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione.

## **6. Sistema disciplinare**

### **6.1 Funzione del Sistema Disciplinare**

Il Decreto prevede la necessaria predisposizione di sistemi disciplinari idonei a sanzionare il mancato rispetto dei precetti e delle procedure aziendali funzionali alla regolamentazione delle Attività Sensibili ad esito della mappatura del rischio.

L'applicazione del sistema è autonoma e prescinde dalla rilevanza penale della condotta posta in essere dai soggetti ed è prevista una graduazione delle sanzioni applicabili in relazione al grado di pericolosità che i diversi comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

La previsione di un siffatto sistema sanzionatorio, infatti, rende efficiente l'azione dell'Organismo di Vigilanza e consente di garantire l'effettività del Modello stesso.

Pertanto, TIMAC AGRO Italia S.p.A. ha predisposto un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione del Modello al fine di garantirne l'osservanza, in conformità con il Codice disciplinare previsto dal vigente CCNL applicato e nel rispetto delle procedure in esso previste.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti, ai dirigenti, agli amministratori, ai collaboratori esterni, fornitori e partner.

Ai fini dell'applicazione del sistema disciplinare rappresenta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, violazione del Modello, oltre alla mancata segnalazione di atti o fatti rilevanti all'OdV ed alla mancata partecipazione ai piani formativi, ipotesi già citate infra:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nei processi sensibili che (i) espongano TIMAC AGRO Italia S.p.A. ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto e/o (ii) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati contemplati dal Decreto e/o (iii) tali da determinare l'applicazione a carico delle società di sanzioni previste dal Decreto;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal medesimo Codice Etico nell'espletamento delle Attività Sensibili.

### **6.2 Misure nei confronti del Personale Dipendente**

L'osservanza del Modello, e degli obblighi da esso derivanti, costituisce parte integrante delle obbligazioni dei dipendenti della Società, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del codice civile, e la eventuale violazione costituisce pertanto inadempimento contrattuale e/o illecito disciplinare e, se del caso, può comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivanti a TIMAC AGRO Italia S.p.A. da tale violazione, in conformità alla vigente normativa ed ai contratti collettivi applicabili.

Ogni violazione alle regole del presente Modello da parte dei lavoratori dipendenti di TIMAC AGRO Italia S.p.A. costituisce illecito disciplinare.

Le sanzioni irrogabili a seguito della violazione del presente Modello rientrano tra quelle previste dal vigente CCNL di riferimento e verranno applicate in conformità alle procedure previste dall'art. 7 L. 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL di riferimento.

Sono previsti i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale, a fronte di mancanze lievi;

- biasimo scritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, in presenza di negligenza nello svolgimento dei compiti ricevuti;

A mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, le sanzioni della multa o della sospensione potranno essere inflitte al dipendente che:

- i) effettui donazioni di modica entità senza le preventive autorizzazioni previste dalle procedure aziendali e/o dalle previsioni, se esistenti, del presente Modello;
  - ii) concluda contratti di consulenza non in forma scritta e/o senza le preventive autorizzazioni aziendali previste;
  - iii) in generale, nell'espletamento di Attività Sensibili, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello nonché compia atti contrari agli interessi della Società e pertanto arrechi danno alla Società stessa.
- licenziamento disciplinare (con o senza preavviso e con le altre conseguenze di legge) in presenza di gravi violazioni e mancanze.

A mero titolo esemplificativo ma non limitativo, la sanzione del licenziamento potrà essere inflitta al dipendente che da solo o in concorso con altri soggetti anche esterni alla società:

- i) effettui donazioni non di modica entità a favore di persone fisiche al di fuori dei limiti eventualmente stabiliti dalle procedure aziendali e/o non rispettando le indicazioni del presente Modello;
- ii) effettui pagamenti in contanti o in natura al di fuori dei casi tassativamente previsti dalle procedure aziendali e/o non rispettando le indicazioni del presente Modello;
- iii) falsifichi documenti e/o dichiari il falso al fine di far risultare l'osservanza propria e/o di altri dipendenti delle leggi e/o del presente Modello.

A seguito di ogni notizia di violazione del Modello comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, viene dato impulso da parte della funzione competente (ove esistente, funzione Risorse Umane) ad una procedura di accertamento circa i presunti comportamenti illeciti posti in essere dai dipendenti della Società:

- i) nel caso in cui, in seguito all'accertamento delle mancanze ai sensi del contratto applicato, sia accertata la violazione del Modello, è individuata e irrogata dal responsabile funzione competente, nei confronti dell'autore della condotta censurata, la sanzione disciplinare prevista;
- ii) la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione. Si terrà conto: (i) dell'intenzionalità del comportamento o del grado della colpa, (ii) del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari, (iii) del livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare, (iv) della gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente può essere stata esposta ai sensi e per gli effetti del Decreto a seguito della condotta censurata e (v) delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

### **6.3 Misure nei confronti del Personale Dirigente**

Ogni violazione alle regole del presente Modello da parte dei dirigenti e dei responsabili delle aree aziendali definite negli organigrammi della Società costituisce un illecito disciplinare.

In particolare si precisa che costituisce violazione del presente Modello da parte dei soggetti di cui sopra, anche la mancata individuazione e conseguente eliminazione, seppur dovuta a negligenza e/o imperizia, di violazioni ed elusioni al presente Modello.

A seguito della comunicazione, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di una violazione accertata del Modello da parte di uno o più dirigenti, TIMAC AGRO Italia S.p.A. adotta nei confronti dell'autore della condotta censurata quanto previsto per legge e per contratto applicabile, tenuto conto dei criteri menzionati nel paragrafo che precede.

Se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

Le medesime sanzioni verranno adottate nelle ipotesi in cui il dirigente, che ne sia a conoscenza, consenta a collaboratori a lui sottoposti gerarchicamente o funzionalmente, di adottare comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso.

#### **6.4 Misure nei confronti degli amministratori**

Ogni violazione alle regole del presente Modello da parte degli amministratori delle Società comporta la comminazione di una sanzione disciplinare.

In particolare si precisa che costituisce violazione del presente Modello anche la mancata individuazione, da parte di tali soggetti, e/o la mancata eliminazione di violazioni del Modello.

L'Organismo di Vigilanza comunica al Collegio Sindacale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, la notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni, che possono includere la revoca in via cautelare dei poteri delegati, nonché la convocazione dell'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale sostituzione.

#### **6.5 Misure nei confronti dei sindaci**

L'Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione la notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più Sindaci.

Il Collegio Sindacale, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni.

#### **6.6 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partners**

Nei contratti stipulati con partner commerciali, collaboratori esterni e fornitori devono essere inserite specifiche clausole risolutive espresse, che prevedano la risoluzione del rapporto qualora le controparti contrattuali tengano comportamenti contrari ai principi contenuti nel presente Modello e integranti un pericolo di commissione dei Reati-Presupposto indicati nel Decreto, salvo ed impregiudicato il diritto di TIMAC AGRO Italia S.p.A. di richiedere il risarcimento del danno qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico della Società.

A tal fine copia del Modello deve essere resa disponibile a tutte le controparti contrattuali.

# Parte speciale

## Premessa

### Struttura della Parte Speciale

La presente Parte Speciale fornisce una descrizione delle attività della Società considerate a rischio di commissione dei Reati previsti dal Decreto (c.d. Attività Sensibili), con particolare attenzione, in relazione a ciascuna Attività Sensibile, alle fattispecie di reato astrattamente configurabili in TIMAC AGRO Italia S.p.A. ed alle relative modalità di potenziale commissione.

I reati potenzialmente configurabili alla realtà TIMAC AGRO Italia S.p.A. sono stati suddivisi nelle seguenti tipologie:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati societari;
- reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita;
- reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- reati contro l'industria e il commercio;
- reati in violazione del diritto d'autore;
- reati ambientali;
- reato di corruzione tra privati;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La presente Parte Speciale è stata suddivisa in altrettante sezioni, ciascuna delle quali illustra nel dettaglio le fattispecie di reati.

Preliminarmente alla trattazione dei Processi Sensibili e dei relativi potenziali reati sono stati previsti principi generali di comportamento e un'apposita sezione dedicata alle componenti del sistema di controllo preventivo, su cui si fondano i protocolli del Modello di TIMAC AGRO Italia S.p.A. aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato astrattamente configurabili.

Inoltre, con riferimento alle Attività Sensibili riconducibili a ciascuna tipologia dei reati sopra indicati, sono state indicate regole di condotta generali applicabili a tutte le Attività Sensibili.

Infine, con specifico riferimento a ciascuno delle Attività Sensibili descritte nelle sezioni della Parte Speciale, per il quale sono state sinteticamente indicate le modalità attraverso cui alcuni dei reati sopra descritti possono essere commessi, con riferimento specifico alla realtà aziendale di TIMAC AGRO Italia S.p.A. sono stati stabiliti:

- a) gli specifici principi di controllo posti a presidio della singola Attività Sensibile;
- b) le prescrizioni specifiche che i Destinatari del Modello, coinvolti nella singola Attività Sensibile sono chiamati a rispettare al fine di prevenire la commissione dei reati sopra descritti (per alcuni Processi Sensibili è stata prevista l'unificazione delle prescrizioni specifiche in quanto comunemente applicabili).

### **Principi generali di comportamento**

Al fine di prevenire la commissione dei reati relativi alle tipologie di reati precedentemente identificate, i Destinatari dovranno rispettare, in via assoluta e in modo specifico nello svolgimento delle attività riconducibili alle Attività Sensibili, i Principi generali di comportamento di seguito indicati.

In linea generale è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

1. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le predette fattispecie di reato;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente integrare fattispecie di reato;
3. porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali che disciplinano le attività nell'ambito delle Attività Sensibili o, comunque, non in linea con i principi e disposizioni previsti nel Modello e nel Codice Etico.

## 7. Reati contro la Pubblica Amministrazione

### 7.1 Fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione

Tra i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da TIMAC AGRO Italia S.p.A.:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società prometta o dia a un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta, sotto forma di denaro o altra utilità (es. una regalia in natura) per compiere, ovvero per avere compiuto un atto del suo ufficio (es. dare precedenza ad alcune pratiche rispetto ad altre o "agevolare/ velocizzare" la pratica stessa). Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore. Ad esempio un dirigente di TIMAC AGRO Italia S.p.A. potrebbe commettere il reato dando o promettendo denaro ad un dirigente di un Ministero affinché venga velocizzata la procedura per l'ottenimento di un contributo pubblico, o per l'ottenimento delle registrazioni di un prodotto, o delle autorizzazioni da parte di Enti locali per la produzione di particolari tipologie di agrofarmaci in un sito produttivo.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta a un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, denaro o altra utilità (es. doni in natura) per omettere o ritardare, per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore. Ad esempio nel corso di una verifica fiscale dell'Amministrazione Finanziaria gli amministratori di TIMAC AGRO Italia S.p.A. pagano o promettono somme di denaro o altri beni in natura, agli ufficiali della Guardia di Finanza, affinché vengano omessi taluni controlli fiscali.
- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri di ufficio riguardino un Incaricato di Pubblico Servizio. Ad esempio un dipendente di TIMAC Italia S.p.A. offre una somma di denaro o altra utilità in natura ad un dipendente di un ente pubblico, che non riveste la qualifica di pubblico ufficiale, per alterare documenti al fine di ottenere più agevolmente la concessione di finanziamenti.
- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il dipendente o rappresentante della Società offra denaro o altra utilità a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per una finalità corruttiva ma l'offerta o la promessa non sia accettata. Ad esempio un dipendente di TIMAC AGRO Italia S.p.A. offre ad un dirigente comunale una somma di denaro o altra utilità (es. un prezioso orologio) per far sì che venga accettata l'autorizzazione alla costruzione di un nuovo capannone, ma il dirigente comunale non accetta l'offerta.
- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)** - Tale ipotesi di reato si verifica qualora il dipendente o rappresentante della Società corrompa un magistrato o un testimone al fine di ottenere favori in un procedimento civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la stessa Società o un soggetto terzo. Ad esempio un dipendente di TIMAC AGRO Italia S.p.A. offre ad un giudice del Lavoro, che accetta, una somma di denaro o altra utilità per far sì che tale giudice proceda, nell'ambito di un procedimento avviato da un dipendente non accolga arbitrariamente le richieste della controparte.
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)** - Tale ipotesi di reato si verifica qualora il Pubblico Ufficiale, con abuso della sua qualità, induca un dipendente della Società a dare (o promettere) per sé o per terzi denaro o altra utilità. Ad esempio un dipendente di TIMAC AGRO Italia

S.p.A. che, soggiacendo alla pressione esercitata dal Pubblico Ufficiale, prometta al medesimo l'assunzione di un proprio congiunto.

- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Società, attraverso artifici o raggiri (es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico in errore, ricavandone un profitto cagionando un danno allo Stato o all'ente pubblico. Ad esempio un dirigente del settore risorse umane della Società fa figurare fittiziamente la cassa integrazione di alcuni dipendenti in documentazione presentata all'Inps allo scopo di lucrare le prestazioni economiche elargite da quest'ultimo.
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)** - Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Società, attraverso artifici o raggiri (es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico o Istituzioni Comunitarie in errore, ottenendo contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo. Ad esempio un dirigente di TIMAC AGRO Italia S.p.A. richiede all'autorità competente alcuni contributi, agevolazioni, aiuti rimborsabili, in base alla legge, presentando documentazione contenente informazioni e dichiarazioni false sui requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dalla legge o dal regolamento per la corresponsione di tali contributi.
- **Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o rappresentante della Società commetta i delitti di corruzione e istigazione alla corruzione con riguardo ai membri delle istituzioni comunitarie (Commissione Europea, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti).
- **Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis c.p.)** - Tale reato si configura nel caso in cui la Società abbia ottenuto l'erogazione, da parte dello Stato o altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma non li abbia destinati a tali finalità.
- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)** - Tale reato si configura nel caso in cui la Società abbia ottenuto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato o altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, oppure mediante l'omissioni di informazioni dovute. Il reato sussiste purché non si configurino gli estremi della truffa per il conseguimento di erogazione pubbliche, altrimenti si applicherà la disciplina prevista per quest'ultimo reato.
- **Concussione (art. 317 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. Ad esempio la fattispecie può verificarsi in ipotesi di concorso da parte del soggetto apicale di TIMAC AGRO Italia S.p.A. con il Pubblico Ufficiale (es: dirigente del Ministero del Paese Estero dove si svolgono le trattative) per costringere il dipendente di TIMAC AGRO Italia S.p.A. a dare o promettere indebitamente denaro al Pubblico Ufficiale al fine di ottenere una agevolazione nella conclusione di un contratto con l'ente locale.

## 7.2 Attività sensibili

Le attività sensibili con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione individuate dall'analisi dei rischi possono essere circoscritte in due tipologie: **Attività sensibili dirette**, ossia processi più specificatamente a rischio commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione essendo quest'ultima interlocutrice diretta per mezzo di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio e **Attività sensibili strumentali** alla commissione dei reati caratterizzate, quindi, dalla gestione di strumenti di tipo principalmente finanziario o pur non avendo carattere diretto si potrebbero creare le premesse per la commissione dei reati.

Le attività sensibili dirette individuate possono essere di seguito riassunte:

- Rapporti con Enti Pubblici per l'ottenimento, il rinnovo e la gestione di autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di attività aziendali;
- Gestione dei rapporti con funzionari pubblici per adempimenti normativi ed in occasione di verifiche ed ispezioni sul rispetto della normativa medesima.

Le attività sensibili strumentali sono state circoscritte alle seguenti:

- Selezione - assunzione delle risorse umane;
- Approvvigionamento di beni (negoiazione, emissione ordini di acquisto, stipula contratti/accordi di fornitura);
- Approvvigionamento di servizi (negoiazione, emissione ordini di acquisto, stipula contratti/accordi di fornitura);
- Assegnazione incarichi di consulenza;
- Gestione flussi finanziari: incassi e pagamenti.

L'OdV ha il compito di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni delle suddette aree di attività a rischio affinché provveda ad adeguare conseguentemente il Modello.

### 7.3 Principi Generali di Condotta

La presente sezione contiene le regole di condotta generali che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti al paragrafo 6.1 nell'ambito di ciascuna Attività Sensibile.

In particolare è **vietato** ai Destinatari:

- a) creare situazioni ove i Destinatari stessi, coinvolti in transazioni, siano, o possano apparire in conflitto con gli interessi dell'Ente Pubblico;
- b) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali o altre utilità, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi;
- d) effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
- e) riconoscere, in favore dei Fornitori, Appaltatori, agenti, distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali, ed esteri al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o esteri al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
- h) destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano state concesse;
- i) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in base ai quali si potrebbe minare l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione stessa.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- la gestione delle Attività Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti;
- tutti i dipendenti di TIMAC AGRO Italia S.p.A. dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in un contratto di agenzia, distribuzione, consulenza o di collaborazione);
- tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono ispirarsi ai principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la stessa;
- tutti i dipendenti TIMAC AGRO Italia S.p.A. e i collaboratori a progetto ed i lavoratori interinali coinvolti nelle Attività Sensibili che, nello svolgimento delle specifiche e definite attività lavorative, intrattengono rapporti formali, in nome e per conto di TIMAC AGRO Italia S.p.A., con organi della Pubblica Amministrazione devono attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previsti dalle procedure interne aziendali;
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti (ad esempio in occasione di domande di concessione o di autorizzazione a lavori edili) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza; nessun tipo di pagamento può essere effettuato se non adeguatamente documentato e comunque in difformità dalle procedure interne aziendali. Nessun pagamento può comunque essere effettuato mediante scambio di utilità; nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sia attivi che passivi, deve sussistere coincidenza tra chi esegue una prestazione e il beneficiario del pagamento;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV;
- è fatto obbligo di registrare e documentare i rapporti tra le singole funzioni aziendali e i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. Detta documentazione può essere oggetto di verifica da parte dei responsabili delle funzioni aziendali cui il soggetto appartiene e in ogni caso deve essere comunicata da questi ultimi all'OdV. L'OdV dovrà essere inoltre informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- si sconsiglia di gestire rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione in assenza di un altro soggetto. Tale comportamento, infatti, potrebbe elevare i rischi di commissione di reati corruttivi;

Inoltre, nei confronti di terze parti contraenti che operano con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse della Società, è necessario rispettare le seguenti regole procedurali:

- la scelta dei Fornitori, Appaltatori, distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista/collaboratore e l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- i Fornitori, Appaltatori, distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni dovranno prendere visione del Modello ed impegnarsi secondo le previsioni stabilite in specifiche clausole che prevedono la risoluzione del contratto stipulato tra gli stessi e la Società;

- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, nonché gli incarichi con distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate), nonché della dichiarazione di impegno a rispettare il Modello e delle conseguenze nel caso di violazione;
- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, nonché gli incarichi con distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni devono essere approvati dai soggetti della Società muniti degli appositi poteri di firma;
- l'attività prestata dai Fornitori di servizi, dagli Appaltatori, dai distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni nell'ambito delle Attività Sensibili, deve essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività della prestazione;
- la corresponsione dei corrispettivi ai Fornitori di servizi, agli Appaltatori, ai distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni deve avvenire sulla base di adeguata documentazione di supporto che permetta di valutare la conformità dei corrispettivi al valore della prestazione resa.

#### 7.4 Principi Procedurali Specifici di Condotta

Per ogni attività sensibile individuata nel paragrafo 7.2, verranno di seguito esposti:

- ✓ Una breve descrizione dell'Attività Sensibile;
- ✓ La modalità attraverso le quali alcuni dei Reati possono essere commessi;
- ✓ Gli specifici principi di controllo a presidio della singola Attività sensibile (per alcune attività è stata prevista l'unificazione dei controlli in quanto comunemente applicabili);
- ✓ Le regole specifiche che i Destinatari del Modello, coinvolti nella singola Attività sono chiamati a rispettare al fine di prevenire la commissione dei Reati (per alcune attività è stata prevista l'unificazione dei controlli in quanto comunemente applicabili).

##### 7.4.1 Rapporti con Enti Pubblici per l'ottenimento, il rinnovo e la gestione di autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di attività aziendali

L'attività si riferisce agli atti, incontri, documentazioni fornite all'Autorità Pubblica per ottenere/rinnovare le autorizzazioni necessarie all'espletamento dell'attività produttiva. In particolare la Società ha necessità di ottenere e rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambiente (AIA), a tale scopo i Destinatari entrano in contatto con le autorità preposte al controllo delle conformità alla legge (ASL e ARPA) e all'Autorità amministrative locali (Comuni, Province e Regioni). La Società, inoltre, possiede una concessione sulla banchina del porto di Barletta che necessita dell'ottenimento dell'opportuna autorizzazione da parte dell'Autorità Portuale. Saltuariamente è possibile entrare in contatto con le Autorità Locali nell'ambito di richieste di autorizzazioni alla costruzione/modifica di immobili siti nel perimetro degli stabilimenti.

L'ottenimento/rinnovo delle autorizzazioni e delle concessioni è cruciale per il business aziendale svolta da TIMAC AGRO Italia S.p.A. in quanto permette il mantenimento dell'attività produttiva degli stabilimenti.

Nell'ambito dell'attività in esame potrebbero essere commessi i reati di **corruzione per un atto d'ufficio**, nell'ipotesi di offerta di denaro o altra utilità al dirigente pubblico preposto al controllo della conformità della Società alle leggi vigenti o al rinnovo della concessione della banchina, ovvero **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, nel caso di dazione di denaro ad un Pubblico Ufficiale, ad esempio un ispettore dell'ARPA affinché rilasci un verbale positivo al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione in mancanza delle condizioni previste dalla legge. Nelle due fattispecie di corruzione sopra indicate il denaro o le altre utilità possono essere offerte anche a soggetti terzi (ad es. parenti del Pubblico Ufficiale). Il denaro può provenire, a titolo esemplificativo, da conti correnti riferibili alla Società o da provviste appositamente create.

#### **7.4.2 Gestione dei rapporti con funzionari pubblici per adempimenti normativi ed in occasione di verifiche ed ispezioni sul rispetto della normativa medesima**

L'attività si riferisce alle azioni inerenti alla gestione dei rapporti con gli enti appartenenti all'Autorità Pubblica relativamente ad ispezioni e/o controlli in ambito fiscale (es. GdF, Agenzia delle entrate, Dogane), sicurezza ed idoneità territoriale (es. VVFF, vigili urbani, ASL), lavoro (INPS, INAIL) ed idoneità dei prodotti (Ministero dell'Agricoltura, NAS).

I rapporti con tali autorità sono gestito solitamente dal responsabile dell'area interessata al controllo in particolare dalla direzione dello stabilimento o dal direttore finanziario (in caso di ispezioni tributarie), il Pubblico Ufficiale effettua solitamente l'ispezione nei locali della società avendo un contatto diretto con i responsabili dei settori interessati.

Nell'ambito dell'Attività in esame, potrebbero astrattamente essere commessi, tra gli altri, i reati di **truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico**, nel caso di predisposizione da parte del soggetto apicale di TIMAC AGRO Italia S.p.A. di documentazione volutamente fuorviante o contenente dati non corrispondenti al vero (ad esempio indicazione in fattura di un prezzo inferiore a quello effettivamente pagato, o descrizione merceologica dei beni importati diversa dalla realtà) al fine di indurre in errore l'Agenzia delle Dogane al punto da applicare degli oneri doganali inferiori a quelli in realtà dovuti, ovvero di **corruzione per un atto d'ufficio**, nell'ipotesi di pagamento in denaro, effettuato dal soggetto apicale di TIMAC AGRO Italia S.p.A., al Dirigente dell'Agenzia delle Entrate o all'Ispettore dell'INPS emetta un verbale d'ispezione positivo. In tal caso il denaro o le altre utilità possono essere offerte anche a soggetti terzi (ad es. parenti del Pubblico Ufficiale). Il denaro può provenire, a titolo esemplificativo, da conti correnti riferibili alla Società o da provviste appositamente create.

#### **Principi di controllo applicabili alle attività sensibili di cui ai paragrafi 7.4.1 e 7.4.2.**

Il sistema di controllo a presidio delle attività sensibili sopra descritte di basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di firme e deleghe;
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti
- Esistenza e diffusione di linee guida, norma di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti;
- In presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, la gestione di tali contatti deve avvenire alla presenza di almeno due soggetti; successivamente alla conclusione dell'attività ispettiva da parte dei Pubblici Funzionari, i soggetti che vi hanno preso parte e/o assistito devono redigere un documento nel quale siano indicati: i nominativi dei soggetti coinvolti nell'ispezione, l'oggetto dell'ispezione e le eventuali decisioni che ne sono seguite (deve essere altresì indicato il nominativo del soggetto che le ha assunte onde verificare che lo stesso fosse all'uopo debitamente autorizzato tramite delega o incarico *ad hoc*)
- Tracciabilità del Processo a livello di sistema informativo e/o in termini documentali. In particolare:
  - copia della documentazione prodotta e consegnata all'Ente pubblico nell'ambito dell'espletamento degli adempimenti;
  - la corrispondenza intercorsa tra i soggetti coinvolti nel processo con le autorità competenti in materia è tracciata e opportunamente archiviata sulla base di disposizioni organizzative;
  - il soggetto aziendale all'uopo incaricato sulla base di specifici poteri ha l'obbligo di firmare per accettazione il verbale redatto dai Funzionari pubblici in occasione degli accertamenti/sopralluoghi condotti presso la Società e di mantenerne copia nei propri uffici, unitamente ai relativi allegati;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di

organizzazione, gestione controllo ex D.Lgs. 231/01 competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché degli eventuali contratti con i Consulenti coinvolti nel Processo.

## Le regole specifiche applicabili alle Attività sensibili di cui al paragrafo 7.4.1 e 7.4.2

- tutti i soggetti che operano per TIMAC AGRO Italia S.p.A. devono adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- I responsabili della funzione devono immediatamente segnalare all'OdV eventuali irregolarità/elementi di criticità dovessero insorgere nei contatti con i funzionari della Pubblica Amministrazione nell'ambito di ispezioni presso i siti;
- I responsabili della funzione devono immediatamente segnalare all'OdV eventuali irregolarità/elementi di criticità dovessero insorgere nei contatti con i funzionari della Pubblica Amministrazione deputati alla valutazione delle richieste di autorizzazione della società;

## 7.5 Attività Sensibili Strumentali

### 7.5.1 Selezione-assunzione delle risorse umane

L'Attività in esame si riferisce alle attività inerenti l'inserimento nell'organizzazione aziendale di risorse umane, articolato nelle seguenti fasi:

- Selezione del personale
  - analisi e richiesta di nuove assunzioni;
  - definizione del profilo del candidato;
  - reclutamento dei candidati;
  - effettuazione del processo selettivo;
  - individuazione dei candidati;
  - inquadramento e livello retributivo;
- formalizzazione dell'assunzione;
- definizione dei percorsi di carriera;
- assegnazione degli obiettivi legati al sistema di premi/incentivi.

Le attività sono gestite nell'ambito delle Direzione Management/Risorse Umane.

Nell'ambito del Processo in esame, potrebbero astrattamente essere commessi, tra gli altri, i reati di **truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico**, in caso di presentazione all'INPS e/o al Centro per l'Impiego di documentazione contenente informazioni fuorvianti o dati non rispondenti al vero che inducono l'ente in errore a tal punto da evitare un'ispezione o un accertamento, ovvero di **corruzione per un atto d'ufficio**, in ipotesi di assunzione di un parente di un Pubblico Ufficiale ad esempio del dirigente dell'INPS/Centro per l'Impiego, affinché rilasci una certificazione dovuta ovvero di **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** nel caso di assunzione di un parente di un dirigente del Comune al fine di ottenimento di un parere positivo o una approvazione formale nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione di un nuovo capannone.

### Principi di controllo applicabili alla Attività Sensibile di cui al paragrafo 7.5.1

Il sistema di controllo a presidio dell' Attività Sensibile sopra descritta si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
  - autorizzazione all'assunzione concessa soltanto dal personale espressamente individuato secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
  - accentramento del processo di selezione e assunzione del personale in capo alla Direzione Management che riceve le richieste formali di nuovo personale da parte delle funzioni interessate e le valuta in coerenza con il budget ed i piani interni di sviluppo.

- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nella specifica Attività in esame. In particolare:
  - i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel Processo che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati è definito nell'ambito di job description o di direttive organizzative interne che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di selezione, assunzione e gestione del personale lungo tutte le fasi dell'Attività. In particolare:
  - l'approvazione finale dell'assunzione è demandata a strutture diverse, commisurate all'importanza della posizione ricercata all'interno dell'organizzazione aziendale;
  - per ciascun processo di selezione viene costituito uno specifico Comitato di Selezione plurisoggettivo con il compito di valutare il profilo attitudinale e le competenze tecniche del candidato;
  - nel caso di inserimento in posizioni-chiave, l'ultimo colloquio è organizzato direttamente con l'Amministratore Delegato;
  - la definizione del trattamento retributivo avviene in sede di Comitato di Selezione, su proposta del responsabile Management-risorse umane;
  - la predisposizione del contratto avviene a cura della funzione R.U, mentre il contratto è firmato a cura di soggetti muniti di adeguati poteri;
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nell'Attività. In particolare le modalità operative per la gestione dell'Attività sono disciplinate nell'ambito di specifiche procedure interne aziendali.
- Tracciabilità del Processo a livello di sistema informativo e/o in termini documentali. In particolare:
  - l'intero Processo è tracciato attraverso l'utilizzo di apposita modulistica prevista nelle diverse fasi di selezione, dalla segnalazione del fabbisogno di risorse (con indicazione del profilo del candidato ideale, ruolo, mansioni, retribuzione proposta e inquadramento) a cura dei singoli Responsabili di funzione tramite la compilazione di un apposito modulo, inviato alla Direzione Management Risorse Umane, alle schede di valutazione dei candidati compilate nel corso delle diverse fasi di selezione;
  - è prevista inoltre la compilazione da parte del candidato, al momento dello svolgimento della selezione, di un'apposita modulistica per garantire la raccolta omogenea delle informazioni sui candidati;
  - le proposte di assunzione/collaborazione e le copie dei contratti sono opportunamente archiviate;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Direzione Management-Risorse Umane è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di selezione e assunzione del personale.

#### **Le regole specifiche applicabili alle Attività sensibili di cui al paragrafo 7.5.1**

- è vietato promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi incaricati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società;
- la selezione del personale deve avvenire sulla base di procedure che garantiscano che la valutazione dei candidati avvenga nel rispetto dei seguenti principi:
  - effettiva esigenza di nuove risorse;
  - acquisizione preventiva del curriculum del candidato e svolgimento di colloqui attitudinali;
  - valutazione comparativa sulla base dei criteri di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione;
  - motivazione esplicita delle ragioni poste alla base della scelta.

- i soggetti e le unità organizzative coinvolte nel processo in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni e i principi contenuti nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nel processo di selezione del personale;
- la determinazione degli obiettivi aziendali ed i relativi programmi di incentivazione devono essere condotti in conformità ai principi di correttezza ed equilibrio, non individuando obiettivi eccessivamente ambiziosi e/o difficilmente realizzabili attraverso l'ordinaria operatività e che possano indurre a comportamenti indebiti, ovvero a situazioni di conflitto di interesse.

### 7.5.2 Approvvigionamento di beni (negoiazione, emissione ordini di acquisto), stipula contratti/accordi di fornitura

Il Processo si riferisce alle attività di approvvigionamento di beni riconducibili alle seguenti categorie:

- a) prodotti finiti: prodotti acquistati per la rivendita codificati nell'anagrafica prodotti finiti e merci nel sistema Gestionale-ERP in uso in azienda;
- b) materie prime: principi attivi, coformulanti, imballi e materiali tecnici codificati nell'anagrafica materie prime e merci nel sistema Gestionale-ERP in uso in azienda;
- c) materiali di consumo: altri materiali utilizzati negli stabilimenti quali minuterie, materiali di manutenzione ecc. non codificati nell'anagrafica materie prime nell'ERP aziendale;
- d) cespiti: si considerano gli acquisti di beni o prestazioni inerenti all'installazione di impianti, attrezzature e immobili che comportino un aumento del capitale immobilizzato ed un aumento degli ammortamenti;
- e) Hardware e Software.

In particolare, le principali fasi lungo le quali si articola il Processo in esame possono essere di seguito sintetizzate:

- segnalazione del fabbisogno/emissione Richiesta di Acquisto (RDA);
- identificazione e selezione del fornitore;
- emissione dell'ordine di acquisto/stipula del contratto;
- verifica dell'avvenuta fornitura/erogazione del servizio nei termini contrattuali/registrazione della fattura;
- autorizzazione al pagamento;
- registrazione del pagamento;
- archiviazione della documentazione.

Tale Processo può risultare strumentale alla commissione dei reati di **corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio o concussione**, laddove il rapporto contrattuale fra TIMAC AGRO Italia S.p.A. ed un suo fornitore di beni o materie prime sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro all'esponente della Pubblica Amministrazione, perfezionando così il reato.

### 7.5.3 Approvvigionamento di servizi (negoiazione, emissione ordini di acquisto, stipula contratti /accordi di fornitura)

L'Attività si riferisce alle attività di acquisto di prestazioni di servizi industriali (con particolare riferimento alle manutenzioni degli impianti industriali)

Sono inoltre riconducibili al presente Processo anche i c.d. Servizi Generali (es: noleggio auto, utilities - energia, acqua, ecc.-, pulizia e piccola manutenzione) ed escluse invece le consulenze (intese in senso di consulenze professionali quali, ad esempio, in materia legale, amministrativa, consulenze direzionali, ecc.). Le spese riconducibili ai contratti di assicurazione non sono riconducibili al normale processo di acquisto qui descritto. In particolare per tutte le tipologie di assicurazioni ci si affida ad un unico broker.

L'Attività in esame può risultare strumentale alla commissione dei reati di **concussione, corruzione per un atto d'ufficio ovvero corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, ad esempio laddove il rapporto contrattuale fra TIMAC AGRO Italia S.p.A. ed un suo fornitore di servizi sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro.

### **Principi di controllo applicabili alle Attività Sensibili di cui al paragrafo 7.5.2 e 7.5.3**

Il sistema di controllo a presidio delle Attività sopra descritte si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
  - l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. Le procedure e le direttive organizzative interne illustrano i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
  - l'autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai soggetti dotati delle specifiche deleghe; per tali soggetti è prevista l'assegnazione di un budget e delle relative facoltà di spesa;
  - il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica funzione aziendale dedicata.
  
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nella specifica Attività in esame. In particolare:
  - i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nell'Attività che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati è definito nell'ambito di job description o di direttive organizzative interne che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
  - la scelta dei Fornitori di beni e servizi e degli Appaltatori avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali.
  
- Esistenza di dichiarazioni di assunzione di responsabilità/presa di consapevolezza. In particolare:
  - i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori devono prevedere l'inserimento sistematico di una clausola che preveda la risoluzione del contratto stipulato con la Società, in base alla quale i Fornitori e gli Appaltatori dichiarano di conoscere il Modello e di impegnarsi secondo le previsioni stabilite nella clausola stessa.
  
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di approvvigionamento di beni e servizi:
  - le attività di cui alle diverse fasi dell'Attività sono svolte da soggetti appartenenti a funzioni aziendali differenti e chiaramente identificabili;
  - la gestione dell'intero processo di approvvigionamento di beni (materie prime, principi attivi strategici, materiali di consumo) ed in particolare dell'inserimento, autorizzazione e successiva gestione delle richieste d'acquisto avviene attraverso l'applicativo gestionale, i cui accessi sono personalizzati e garantiscono una segregazione/blocco automatico in relazione alla profilazione di ciascun utente abilitato.
  
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di approvvigionamento di beni (materie prime, principi attivi strategici, materiali di consumo). In particolare sono disciplinati da procedure formalizzate i seguenti ambiti di attività rilevanti ai fini dell'Attività in esame:
  - gestione degli acquisti;
  - gestione degli investimenti;
  - gestione dei pagamenti;

- Tracciabilità dell'Attività a livello di sistema informativo e/o in termini documentali. In particolare:
  - con riferimento al processo di acquisto di beni (materie prime, principi attivi strategici, materiali di consumo), utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;
  - la tracciabilità nell'ambito del processo di acquisto di prestazioni di servizi industriali e servizi generali è garantita dal flusso documentale generato nell'ambito del processo stesso (tra le funzioni aziendali e nei confronti dei Fornitori ed Appaltatori), dall'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile;
  - in generale al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

### **Le regole specifiche applicabili alle Attività sensibili di cui al paragrafo 7.5.2 e 7.5.3**

- è vietato assegnare incarichi di fornitura in assenza di autorizzazione alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità del fornitore nonché in assenza della qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- nella ricerca del fornitore si devono confrontare sempre più proposte e orientarsi verso Fornitori ed Appaltatori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- i soggetti e le unità organizzative coinvolte nei processi in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi;
- i prodotti e/o servizi acquistati devono, in ogni caso, essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e comunque in accordo alle procedure interne;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di Fornitori esterni ed Appaltatori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto;
- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali.

### **7.5.4 Assegnazione incarichi di consulenza**

L'Attività riguarda le attività svolte nell'ambito dell'assegnazione e gestione di incarichi di consulenze.

La tipologia di consulenza di cui si avvale la Società varia in relazione alle diverse aree di attività. Ciascuna area può essere richiedente e curare il rapporto con i Consulenti di cui necessita.

Sulla base della prassi consolidata ed in relazione alle casistiche che si sono manifestate le consulenze possono essere raggruppate nelle seguenti categorie: consulenze per l'ottenimento di finanziamenti/agevolazioni; consulenze legali, fiscali; consulenze in tema 626; consulenze di tipo finanziario.

Tale Processo può risultare strumentale alla commissione dei reati di **concussione, corruzione per un atto d'ufficio o corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, nell'ipotesi in cui il rapporto contrattuale posto in essere da TIMAC AGRO Italia S.p.A. con il consulente sia utilizzato al fine di costituire dei fondi extracontabili, con i quali realizzare la dazione in denaro al pubblico ufficiale, perfezionando il reato. Ad esempio mediante il pagamento al consulente, per una attività non resa da quest'ultimo, di un compenso che viene in parte restituito dal consulente alla Società per creare un fondo extracontabile da utilizzare per porre in essere fattispecie corruttive.

### **Principi di controllo applicabili alle Attività Sensibili di cui al paragrafo 7.5.4**

Il sistema di controllo a presidio delle Attività sensibili in esame si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
  - gli incarichi assegnati a Consulenti devono essere formalizzati in contratti scritti;
  - l'assegnazione di incarichi a Consulenti deve avvenire sulla base di un sistema di poteri ad hoc, la stipula di tali contratti deve avvenire solo da soggetti in possesso di idonei poteri;
  - il sistema di poteri prevede in generale un articolato sistema di livelli/limiti di firma per l'autorizzazione all'acquisto/ordini;
  - i "limiti" dei compensi da riconoscere a Consulenti sono definiti nell'ambito di un budget di spesa definito su base annuale, approvato dagli organi competenti e comunicato/condiviso con le funzioni aziendali competenti.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico Processo in esame. In particolare:
  - gli ambiti di responsabilità/poteri del consulente con particolare riferimento agli incarichi professionali e consulenze che comportano un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione, devono essere formalizzati ed espressamente richiamati nel contratto che regola il rapporto tra la Società e tali soggetti terzi;
- Esistenza di dichiarazioni di assunzione di responsabilità/presa di consapevolezza. In particolare:
  - i contratti con Consulenti devono prevedere l'inserimento sistematico di una clausola che preveda la risoluzione del contratto stipulato con la Società, in base alla quale i Consulenti dichiarano di conoscere il Modello e di impegnarsi secondo le previsioni stabilite nella clausola stessa.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di definizione negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici. In particolare attività di cui alle diverse fasi del Processo sono svolte da soggetti appartenenti a funzioni aziendali differenti e chiaramente identificabili.
- Tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti al Processo:
  - la tracciabilità nell'ambito del processo di assegnazione e gestione di incarichi professionali e di consulenza è garantita dal flusso documentale generato nell'ambito del Processo stesso (tra le funzioni aziendali e nei confronti dei Consulenti), dall'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile;
  - la rendicontazione delle attività svolte dai Consulenti avviene sulla base di un format standardizzato e diffuso a livello aziendale;
  - in generale al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché degli accordi/convenzioni/contratti con i Consulenti.

#### **Le regole specifiche applicabili alle Attività sensibili di cui al paragrafo 7.5.4**

- la scelta del consulente deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello;
- il contratto con il consulente deve espressamente prevedere o escludere il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire gli obblighi e poteri del consulente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;
- è fatto divieto assegnare incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del servizio fornito;
- eventuali anticipi dei compensi dovuti al consulente possono essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati;
- non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore di Consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;

- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- è infine fatto divieto di procedere all'autorizzazione del pagamento di compensi ai Consulenti in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto.

### 7.5.5 Gestione flussi finanziari: incassi e pagamenti

L'Attività riguarda la gestione delle attività di tesoreria, con particolare riferimento alla predisposizione e all'effettuazione dei pagamenti e alla gestione degli incassi da clienti. I flussi possono essere distinti in 4 macro-categorie, in relazione alla natura del fornitore e alle relative modalità gestionali/operative seguite per l'effettuazione degli stessi:

1. Pagamenti a Fornitori a mezzo bonifico;
2. Pagamenti a Fornitori a mezzo RiBa;
3. Incassi da clienti;
4. Incassi da clienti a mezzo RiBa.

Rientrano nella presente Attività anche le attività inerenti la liquidazione delle retribuzioni e rimborsi spese a dipendenti e gestione cassa nonché il pagamento degli F24 predisposti nell'ambito della Direzione Amministrazione e Bilancio.

L'Attività in esame può risultare strumentale alla commissione, tra gli altri, dei reati di **indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**, nella misura in cui, ad esempio, la documentazione rilevante per l'ottenimento delle erogazioni pubbliche sia formata con l'utilizzo di informazioni false sui pagamenti/incassi, ovvero di truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico, nel caso di ottenimento di un'autorizzazione mediante il consapevole utilizzo di documentazione attestante falsi pagamenti o incassi che abbiano indotto in errore l'Ente pubblico competente, ovvero ancora di **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** qualora la gestione dei pagamenti/incassi assuma funzione strumentale alla creazione dei fondi extracontabili utilizzati per il perfezionamento della condotta in esame, che si verifica, ad esempio, nel caso di pagamento di denaro al dirigente del Ministero dell'Agricoltura affinché questi provveda a rilasciare una autorizzazione non dovuta.

### Principi di controllo applicabili alla Attività Sensibile di cui al paragrafo 7.5.5

Il sistema di controllo a presidio delle Attività Sensibili sopra descritte si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
  - il sistema di poteri e deleghe deve essere allineato con l'assetto organizzativo e l'organigramma aziendale in essere;
  - l'autorizzazione al pagamento delle fatture spetta ai soggetti dotati delle specifiche deleghe;
  - il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica funzione aziendale dedicata.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico processo in esame. In particolare:
  - i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel Processo che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati è definito nell'ambito di job description o di direttive organizzative interne che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel Processo approvvigionamento di gestione dei flussi finanziari (pagamenti e incassi):
  - in generale le attività di cui alle diverse fasi dei processi di gestione dei pagamenti e degli incassi sono svolte da soggetti appartenenti a funzioni aziendali differenti e chiaramente identificabili;

- l'autorizzazione all'acquisto/assegnazione di un incarico, la verifica della fornitura/prestazione, l'autorizzazione al pagamento, l'effettuazione del pagamento, il successivo controllo e la contabilizzazione sono attività svolte da soggetti diversi;
- le riconciliazioni bancarie sono effettuate da soggetti diversi rispetto a quelli che hanno predisposto ed effettuato il bonifico di pagamento (a fronte di una preliminare firma autorizzativa sulla base dei poteri in essere);
- la gestione delle principali fasi del processo di approvvigionamento di beni (materie prime, principi attivi strategici, materiali di consumo) avviene attraverso l'applicativo gestionale, i cui accessi sono personalizzati e garantiscono una segregazione/blocco automatico in relazione alla profilazione di ciascun utente abilitato;
- la gestione della riscossione crediti, la verifica dell'avvenuto incasso, la gestione dei solleciti/insoluti prevedono il coinvolgimento di unità organizzative differenti.
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nei processi di gestione dei flussi finanziari (pagamenti e incassi). In particolare sono disciplinati da procedure interne aziendali i seguenti ambiti di attività rilevanti ai fini dei processi in esame:
  - gestione pagamenti;
  - gestione incassi e riconciliazioni bancarie;
  - gestione scaduto, recupero crediti e write off.
- Tracciabilità del Processo a livello di sistema informativo e/o in termini documentali. In particolare:
  - il processo di acquisto di beni (materie prime, principi attivi strategici, materiali di consumo), origine di flussi finanziari in uscita, prevede l'utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo nonché le operazioni effettuate da parte degli utenti del sistema stesso;
  - viene inoltre tenuta traccia degli accessi al sistema Gestionale e al remote banking;
  - in generale al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché dei documenti amministrativo-contabili riconducibili ai processi in esame.
- Altre attività di controllo:
  - le facoltà di spesa delle diverse figure sono definite nell'ambito di un budget approvato;
  - verifica, a cura delle funzioni coinvolte nelle singole fasi dell'Attività, dei limiti di spesa e della pertinenza della stessa;
  - verifica della regolarità, completezza, correttezza e tempestività delle scritture contabili;
  - l'accesso alle funzionalità del Gestionale e al remote banking rispettivamente per la predisposizione e l'effettuazione del bonifico, nonché la successiva attività di riconciliazione avviene sulla base di password di accesso nominali;
  - le scritture contabili derivanti dalla gestione di flussi finanziari sono oggetto di audit da parte della Società di Revisione Contabile.

### **Le regole specifiche applicabili alle Attività sensibili di cui al paragrafo 7.5.5**

- gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati preferibilmente, mediante rimesse bancarie. Gli incassi e pagamenti effettuati tramite denaro contante devono essere debitamente documentati e comunque non possono essere di importo superiore ad Euro 500,00.
- i soggetti e le unità organizzative coinvolte nei processi in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi.

## **7.6 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

È compito dell'OdV:

- verificare periodicamente le segnalazioni pervenute con predisposizione di eventuali attività di controllo relative;
- verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche/integrazioni;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole *standard* finalizzate:
  - da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e della Carta dei Valori e Codice Etico;
  - alla possibilità di TIMAC AGRO Italia S.p.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
  - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori, Appaltatori, agenti, distributori e Consulenti) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

## 8. Reati Societari

### 8.1 Le fattispecie di reato societario

Il Decreto prevede una serie di reati societari, tra i quali si ritiene che quelli che possono essere commessi nell'ambito dell'attività svolta da TIMAC AGRO Italia S.p.A. siano i seguenti:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)** - Tale ipotesi di reato si realizza se TIMAC AGRO Italia S.p.A., con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di trarne ingiusto profitto, espone nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omette di fornire notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione della Società o del Gruppo di appartenenza, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.
- **False comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)** - Tale fattispecie di reato sussiste, qualora ricorrano gli elementi richiesti per il realizzarsi del precedente illecito e vi sia un danno per i soci o per i creditori.
- **Impedito controllo (art. 2625, 2° comma c.c.)** - Tale reato si configura qualora, occultando documenti o con altri idonei artifici, gli amministratori di TIMAC AGRO Italia S.p.A. impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o al Collegio Sindacale cagionando un danno ai soci.
- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)** - Tale figura di reato si realizza nel caso in cui un amministratore di TIMAC AGRO Italia S.p.A., fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale e sotto qualsiasi forma, restituisca ai soci i conferimenti o li liberi dall'obbligo di eseguirli.
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)** - Tale figura di reato ricorre nel caso in cui gli amministratori di TIMAC AGRO Italia S.p.A. ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)** - Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori di TIMAC AGRO Italia S.p.A. acquistino o sottoscrivano, al di fuori dei casi previsti dalla legge, azioni sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)** - Tale figura di reato si realizza nel caso in cui gli amministratori di TIMAC AGRO Italia S.p.A., violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)** - Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori e i soci conferenti di TIMAC AGRO Italia S.p.A., anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)** - Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui l'eventuale liquidatore di TIMAC AGRO Italia S.p.A., ripartendo i beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, cagioni danno ai creditori stessi.
- **Indebita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)** - Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto apicale di TIMAC AGRO Italia S.p.A. o sottoposto alla direzione e vigilanza di uno di questi (il reato può, infatti, essere commesso da "chiunque", quindi anche da soggetti esterni alla Società), con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

## 8.2 Attività Sensibili

In relazione alla presente parte speciale del Modello, si intendono per Attività Sensibili le seguenti attività più specificatamente a rischio di commissione di reati societari, riconducibili alla realtà aziendale di TIMAC AGRO Italia S.p.A.:

- Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- Gestione dei rapporti con Società di Revisione Contabile o Collegio Sindacale;
- Comunicazioni dati aziendali;
- Gestione flussi finanziari: incassi e pagamenti.

## 8.3 Principi generali di condotta

La presente sezione contiene le regole di condotta generali che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati identificati nel paragrafo 7.1 in relazione alle Attività Sensibili.

In particolare:

- a) Gli amministratori, i sindaci, i responsabili delle funzioni aziendali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, gli eventuali liquidatori devono osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci ed al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di TIMAC AGRO Italia S.p.A., nel rispetto di tutte le norme di legge regolamentari e dei principi contabili applicativi;
- b) Agli amministratori, ai sindaci, ai responsabili delle funzioni aziendali, al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, agli eventuali liquidatori, nonché a tutti i Destinatari coinvolti nelle Attività Sensibili è vietato indicare od inviare per l'elaborazione o l'inserimento nelle comunicazioni sociali previste dalla legge dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- c) Ai Destinatari è vietato porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c.;
- d) I Destinatari coinvolti nei processi di stima delle poste valutative contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio (e comunque in generale la documentazione economico-finanziaria) deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle Istruzioni di Vigilanza;
- e) Gli amministratori, i sindaci, i responsabili delle funzioni aziendali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, gli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, devono attenersi al rispetto dei principi di correttezza e ragionevolezza, fornendo informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- f) I Destinatari devono osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di TIMAC AGRO Italia S.p.A., e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;
- g) Ai Destinatari è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o delle Società di Revisione; b) determinare o influenzare illecitamente l'as-

sunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;

- h) Gli organi societari e i loro componenti nonché i dipendenti della Società devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;
- i) Agli amministratori è vietato restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
- j) Agli amministratori è vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- k) Agli amministratori è vietato acquistare o sottoscrivere azioni sociali al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- l) Agli amministratori è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
- m) Agli amministratori è vietato formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- n) Gli organi societari ed i dipendenti della Società, devono attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società.

#### 8.4 Principi Procedurali Specifici di Condotta

Per ogni attività sensibile individuata nel paragrafo 8.2, verranno di seguito esposti:

- ✓ Una breve descrizione dell'Attività Sensibile,
- ✓ La modalità attraverso le quali alcuni dei Reati possono essere commessi,
- ✓ Gli specifici principi di controllo a presidio della singola Attività sensibile (per alcune attività è stata prevista l'unificazione dei controlli in quanto comunemente applicabili);
- ✓ Le regole specifiche che i Destinatari del Modello, coinvolti nella singola Attività sono chiamati a rispettare al fine di prevenire la commissione dei Reati (per alcune attività è stata prevista l'unificazione dei controlli in quanto comunemente applicabili).

##### 8.4.1 Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

L'Attività in esame si riferisce alle attività svolte per la predisposizione della situazione economica patrimoniale e finanziaria di TIMAC AGRO S.p.A. previste dalla normativa in vigore (comunicazioni periodiche e annuali).

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente essere commessi, tra i reati societari, il reato di **false comunicazioni sociali**, nell'ipotesi di rappresentazione nel bilancio, da parte di un dirigente di TIMAC AGRO Italia S.p.A. preposto alla redazione del bilancio, di un fatto non rispondente al vero, in modo idoneo ad alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica della Società.

##### 8.4.2 Comunicazioni dati aziendali.

L'Attività in esame si riferisce alle attività svolte per la comunicazioni di dati di TIMAC AGRO S.p.A. verso Istituzione Pubbliche come previsto dalla normativa (es. Invio dichiarazioni fiscali, tributarie etc).

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente essere commessi, tra i reati societari, il reato di **false comunicazioni sociali**, nell'ipotesi un dirigente di TIMAC AGRO Italia S.p.A. invii una dichiarazione falsa o fallace

all'Amministrazione Fiscale al fine di ottenere vantaggi economici per la Società.

### **Principi di controllo applicabili alle Attività Sensibili di cui al paragrafo 8.4.1 e 8.4.2**

Il sistema di controllo a presidio della Attività Sensibili sopra descritta si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
  - ogni singola funzione è responsabile dei processi che contribuiscono alla determinazione delle voci contabili e/o delle attività valutative ad essa demandate e degli eventuali commenti in bilancio di propria competenza;
  - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale in relazione alle attività oggetto dei processi in oggetto.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nella specifica Attività in esame. In particolare:
  - i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nell'Attività e che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati sono definiti nell'ambito di direttive organizzative interne specifiche che descrivono il perimetro di azione e di responsabilità.
- Esistenza di dichiarazioni di assunzione di responsabilità/presa di consapevolezza. In particolare:
  - i contratti con eventuali Consulenti che partecipano alle Attività Sensibili devono prevedere l'inserimento sistematico di una clausola che preveda la risoluzione del contratto stipulato con la Società, in base alla quale i Consulenti dichiarano di conoscere il Modello e di impegnarsi secondo le previsioni stabilite nella clausola stessa.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società che prevede il coinvolgimento di distinte funzioni aziendali, operanti nelle diverse fasi del processo.
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nell'Attività. In particolare:
  - le attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società sono disciplinate da procedure interne aziendali.  
Dette procedure e le relative attività di controllo sono in particolare formalizzate nell'ambito delle attività in capo al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari. La documentazione aziendale di cui sopra include anche la disciplina delle figure aziendali coinvolte nel processo di redazione delle cosiddette "disclosures". In particolare le procedure aziendali devono garantire:
    - la chiara identificazione delle funzioni interessate nonché i dati e le notizie che le stesse devono fornire;
    - l'identificazione dei criteri da utilizzare per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la valutazione delle singole poste;
    - la definizione di scadenze, degli argomenti oggetto di comunicazione e informativa e l'organizzazione dei relativi flussi (anche con la specificazione di appositi format in uso);
    - la previsione di regole di trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile e deputata alla raccolta, attraverso un sistema che consenta la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema o che forniscono i format in uso compilati.
- Tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti all'Attività (sia in termini documentali che a livello di sistema informatico):
  - il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria

della Società è garantito dalla completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico sia tramite supporto cartaceo;

- le scritture di rettifica effettuate dalle singole funzioni secondo l'area di propria competenza sono supportate da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere i criteri adottati e, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli;
- tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati viene archiviata presso ciascuna funzione coinvolta per le voci contabili di propria competenza;
- la documentazione di supporto alla stesura del bilancio è archiviata presso la Direzione Corporate Amministrazione e Bilancio e Bilancio Consolidato e Società Estere (per la documentazione inerente alle situazioni consolidate).
- verifiche, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantirne la quadratura con i rispettivi partitari;
- analisi degli scostamenti, attraverso il confronto tra i dati contabili esposti nel periodo corrente e quelli relativi a periodi precedenti;
- controllo di merito in sede di accensione di nuovi conti ed aggiornamento del piano dei conti;
- quadratura della versione definitiva del bilancio (e documentazione correlata, anche con riferimento alle situazioni infrannuali) con i dati contabili;
- Comunicare in modo corretto e puntuale le comunicazioni previste da leggi e/o regolamento nei confronti di qualsivoglia autorità o organo pubblico;
- la verifica dell'adeguatezza dei processi sensibili ai fini dell'informativa contabile e finanziaria e dell'effettiva applicazione dei relativi controlli è articolata nelle seguenti fasi (anche a cura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari):
  - verifica del disegno dei controlli;
  - test dell'effettiva applicazione dei controlli;
  - identificazione delle criticità e dei piani di azione correttivi.

### **Regole specifiche applicabili alla attività sensibile di cui al paragrafo 8.4.1 e 8.4.2**

La redazione del bilancio annuale, la relazione sulla gestione, le relazioni infrannuali, il bilancio consolidato devono essere realizzate in base alle seguenti prescrizioni specifiche:

- la redazione (esposizione e valutazione) dei documenti contabili ai sensi dei Principi Contabili Nazionali ed Internazionali (IAS/IFRS), ed, in particolare, dello IAS 1, a norma del quale, "i bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni secondo quanto previsto dai criteri di definizioni e di rilevazione per attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro sistematico. Si presume che l'applicazione degli IFRS, quando necessario integrati con le informazioni aggiuntive, abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile";
- correttezza nella predisposizione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- rispetto delle prescrizioni introdotte dalla Legge 262/2005 in tema di formazione del bilancio, nonché in merito agli obblighi di attestazione previsti in capo al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e agli organi amministrativi delegati;
- verifica puntuale in ordine alla effettività e congruità delle prestazioni in relazione alle operazioni intragruppo che comportino acquisto o cessione di beni e servizi e, più in generale, corresponsione di compensi in relazione ad attività svolte nel contesto del gruppo: in particolare, le operazioni intragruppo e/o con società collegate devono sempre avvenire secondo criteri di correttezza sostanziale e devono essere previamente regolamentate sulla base di contratti stipulati in forma scritta, che devono essere trattenuti e conservati agli atti di ciascuna delle società contraenti. Dette condizioni de-

vono essere regolate a condizioni di mercato, o equivalenti, sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica, avuto peraltro riguardo al comune obiettivo di creare valore per tutte le società del gruppo. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 2391 c.c. in tema di obblighi degli amministratori di comunicazione al Consiglio di eventuali interessi in operazioni della Società, per conto proprio o di terzi;

- tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o dilazione di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;
- tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di Revisione e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti.

#### **8.4.3 Gestione rapporti con Società di Revisione o Collegio Sindacale**

Il Processo in esame si riferisce alla gestione del rapporto con la Società di Revisione (conferimento incarico e interfaccia per le verifiche) e di interfaccia e collaborazione per le verifiche effettuate dal Collegio Sindacale.

Nell'ambito del suddetto Processo potrebbero astrattamente essere commessi, tra i reati societari, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione, in ipotesi di concorso di un soggetto apicale o subordinato di TIMAC AGRO Italia S.p.A. con il responsabile della revisione nell'omettere (nell'ambito dell'apposita relazione) informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; ovvero il reato di impedito controllo, in ipotesi di occultamento di documenti o rilascio di dichiarazioni false da parte degli amministratori di TIMAC AGRO Italia S.p.A. che impediscano l'attività di controllo della Società di Revisione o del Collegio Sindacale.

#### **Principi di controllo applicabili alla Attività Sensibile di cui al paragrafo 8.4.3**

Il sistema di controllo a presidio dell' Attività Sensibile sopra descritto si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
  - i soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti con la Società di Revisione e il Collegio Sindacale sono muniti di apposite autorizzazioni;
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico Processo in esame. In particolare:
  - individuazione di figure chiave nella gestione delle attività operative di supporto rispettivamente del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Contabile, durante l'effettuazione delle verifiche di loro competenza.
- Esistenza di dichiarazioni di assunzione di responsabilità/presa di consapevolezza. In particolare:
  - le funzioni operanti nell'ambito del presente processo sono tenute alla presa visione del Modello e all'impegno al rispetto delle prescrizioni in esso contenute.
- Tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti alla Attività (in termini documentali e/o a livello di sistema informatico);
- la tracciabilità dei rapporti intervenuti con la Società di Revisione e con il Collegio Sindacale, è garantita dalla preparazione e conservazione di apposita documentazione (cartacea) scritta a supporto e/o da verbali predisposti da detti soggetti in occasione delle verifiche di loro competenza.

#### **Regole specifiche applicabili alla attività sensibile di cui al paragrafo 8.4.3**

- completa messa a disposizione del Collegio e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione

- della Società per le verifiche proprie dei due organismi;
- tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
  - sottoscrizione, da parte dell'Amministratore Delegato e del Direttore Corporate Amministrazione e Bilancio, della c.d. lettera di attestazione (c.d. representation letter) richiesta dalla Società di Revisione e messa a disposizione del Consiglio d'Amministrazione e della Società;
  - previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di Revisione e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti.

#### 8.4.4 Gestione flussi finanziari: incassi e pagamenti

L'Attività riguarda la gestione delle attività di tesoreria, con particolare riferimento alla predisposizione e all'effettuazione dei pagamenti e alla gestione degli incassi da clienti. I flussi possono essere distinti in 4 macro-categorie, in relazione alla natura del fornitore e alle relative modalità gestionali/operative seguite per l'effettuazione degli stessi:

1. Pagamenti a Fornitori a mezzo bonifico;
2. Pagamenti a Fornitori a mezzo RiBa;
3. Incassi da clienti;
4. Incassi da clienti a mezzo RiBa.

Rientrano nella presente Attività anche le attività inerenti la liquidazione delle retribuzioni e rimborsi spese a dipendenti e gestione cassa nonché il pagamento degli F24 predisposti nell'ambito della Direzione Amministrazione e Bilancio.

L'Attività in esame può risultare strumentale alla commissione, tra gli altri, dei reati di **indebita restituzione dei conferimenti e/o illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, nella misura in cui, ad esempio, gli amministratori depauperino il patrimonio netto sociale trasferendo liquidità ai soci non rispettando le regole legislative in vigore, ovvero ancora di **Operazioni in pregiudizio dei creditori e/o indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** qualora la gestione dei pagamenti/incassi assuma funzione di depauperamento degli attivi aziendali in danno dei creditori.

#### Principi di controllo applicabili alla Attività Sensibile di cui al paragrafo 8.4.4

Il sistema di controllo a presidio delle Attività Sensibili sopra descritte si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
  - il sistema di poteri e deleghe deve essere allineato con l'assetto organizzativo e l'organigramma aziendale in essere;
  - l'autorizzazione al pagamento delle fatture spetta ai soggetti dotati delle specifiche deleghe;
  - il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica funzione aziendale dedicata.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico processo in esame. In particolare:
  - i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel Processo che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati è definito nell'ambito di job description o di direttive organizzative interne che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel Processo approvvigionamento di gestione dei flussi finanziari (pagamenti e incassi):
  - in generale le attività di cui alle diverse fasi dei processi di gestione dei pagamenti e degli incassi sono svolte da soggetti appartenenti a funzioni aziendali differenti e chiaramente identificabili;

- l'autorizzazione all'acquisto/assegnazione di un incarico, la verifica della fornitura/prestazione, l'autorizzazione al pagamento, l'effettuazione del pagamento, il successivo controllo e la contabilizzazione sono attività svolte da soggetti diversi;
- le riconciliazioni bancarie sono effettuate da soggetti diversi rispetto a quelli che hanno predisposto ed effettuato il bonifico di pagamento (a fronte di una preliminare firma autorizzativa sulla base dei poteri in essere);
- la gestione delle principali fasi del processo di approvvigionamento di beni (materie prime, principi attivi strategici, materiali di consumo) avviene attraverso l'applicativo gestionale, i cui accessi sono personalizzati e garantiscono una segregazione/blocco automatico in relazione alla profilazione di ciascun utente abilitato;
- la gestione della riscossione crediti, la verifica dell'avvenuto incasso, la gestione dei solleciti/insoluti prevedono il coinvolgimento di unità organizzative differenti.
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nei processi di gestione dei flussi finanziari (pagamenti e incassi). In particolare sono disciplinati da procedure interne aziendali i seguenti ambiti di attività rilevanti ai fini dei processi in esame:
  - gestione pagamenti;
  - gestione incassi e riconciliazioni bancarie;
  - gestione scaduto, recupero crediti e write off.
- Tracciabilità del Processo a livello di sistema informativo e/o in termini documentali. In particolare:
  - il processo di acquisto di beni (materie prime, principi attivi strategici, materiali di consumo), origine di flussi finanziari in uscita, prevede l'utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo nonché le operazioni effettuate da parte degli utenti del sistema stesso;
  - viene inoltre tenuta traccia degli accessi al sistema Gestionale e al remote banking;
  - in generale al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché dei documenti amministrativo-contabili riconducibili ai processi in esame.
- Altre attività di controllo:
  - le facoltà di spesa delle diverse figure sono definite nell'ambito di un budget approvato;
  - verifica, a cura delle funzioni coinvolte nelle singole fasi dell'Attività, dei limiti di spesa e della pertinenza della stessa;
  - verifica della regolarità, completezza, correttezza e tempestività delle scritture contabili;
  - l'accesso alle funzionalità del Gestionale e al remote banking rispettivamente per la predisposizione e l'effettuazione del bonifico, nonché la successiva attività di riconciliazione avviene sulla base di password di accesso nominali;
  - le scritture contabili derivanti dalla gestione di flussi finanziari sono oggetto di audit da parte della Società di Revisione Contabile.

#### **Le regole specifiche applicabili alle Attività sensibili di cui al paragrafo 8.4.4**

- gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati preferibilmente, mediante rimesse bancarie. Gli incassi e pagamenti effettuati tramite denaro contante devono essere debitamente documentati e comunque non possono essere di importo superiore ad Euro 500,00;
- i soggetti e le unità organizzative coinvolte nei processi in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi.

#### **8.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

E' compito in particolare dell'OdV:

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
  - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
  - alla possibilità di TIMAC AGRO Italia S.p.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di fornitori e consulenti,) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali, in ragione del fatto che il bilancio di TIMAC AGRO Italia S.p.A. è certificato da una società di revisione, i compiti dell'OdV si limitano a:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole di corporate governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle regole interne e sull'efficacia delle procedure;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- verificare l'effettiva indipendenza della Società di Revisione.

L'OdV ha il compito inoltre di proporre all'Organo Dirigente eventuali modifiche e/o integrazioni delle suddette aree di attività/Processi Sensibili affinché questo provveda ad adeguare conseguentemente il Modello ed ad aggiornare in particolare la presente Parte Speciale.

## 9. Reati di Ricettazione, Riciclaggio, impiego di denaro ed beni di provenienza illecita

### 9.1 Fattispecie di reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da TIMAC AGRO Italia S.p.A.:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un esponente di TIMAC AGRO Italia S.p.A. acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto. Ad esempio qualora il dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. incaricato di selezionare i Fornitori e acquistare materie prime per la Società, acquisti una materia prima sotto costo perché proveniente da un illecito (ad es. furto).
- **Riciclaggio (art. 648-6/s c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio qualora il dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. incaricato delle vendite per la Società, incassi nell'ambito di un contratto commerciale somme di denaro che sa provenire da un delitto commesso al fine di occultare tale provenienza.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio qualora un dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. acquisti per la Società un macchinario che sa provenire da un delitto (es. furto) utilizzandolo quale cespite aziendale.

### 9.2 Attività sensibili

Le Attività sensibili identificate come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del decreto sono emersi dall'analisi dei rischi. Con riferimento specifico ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, ai fine della presente Parte Speciale, le aree potenzialmente a rischio sono riconducibili alle seguenti Attività Sensibili:

- Approvvigionamento di beni (negoiazione, emissione ordini di acquisto, stipula contratti/accordi di fornitura);
- Approvvigionamento di servizi (negoiazione, emissione ordini di acquisto, stipula contratti/accordi di fornitura);
- Assegnazione incarichi di consulenza;
- Gestione processo di vendita verso paesi esteri extragruppo;
- Gestione flussi finanziari: incassi e pagamenti;
- Gestione rapporti infragruppo.

### 9.3 Principi di condotta generali

La presente sezione illustra le Regole di condotta generali che, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo 8.1 nell'ambito di ciascuna Attività Sensibile.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati di riciclaggio ovvero da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali TIMAC AGRO Italia S.p.A. ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche so-

- lo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/clienti/Consulenti/ distributori, anche stranieri;
  - non intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
  - segnalare ai Responsabili e/o all'OdV eventuali violazioni delle norme ed eventuali operazioni insolite che potrebbero essere un'indicazione per fenomeni di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita;
  - assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
  - conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da TIMAC AGRO Italia S.p.A.;
  - mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie.

#### **9.4 Principi procedurali specifici di Condotta**

Per ogni attività sensibile individuata nel paragrafo 9.2, verranno di seguito esposti:

- ✓ Una breve descrizione dell'Attività Sensibile;
- ✓ La modalità attraverso le quali alcuni dei Reati possono essere commessi;
- ✓ Gli specifici principi di controllo a presidio della singola Attività sensibile (per alcune attività è stata prevista l'unificazione dei controlli in quanto comunemente applicabili);
- ✓ Le regole specifiche che i Destinatari del Modello, coinvolti nella singola Attività sono chiamati a rispettare al fine di prevenire la commissione dei Reati (per alcune attività è stata prevista l'unificazione dei controlli in quanto comunemente applicabili).

##### **9.4.1 Approvvigionamento di beni (negoiazione, emissione ordini di acquisto, stipula contratti/accordi di fornitura)**

Il Processo si riferisce alle attività di approvvigionamento di beni riconducibili alle seguenti categorie:

- a) prodotti finiti: prodotti acquistati per la rivendita codificati nell'anagrafica prodotti finiti e merci nel sistema Gestionale-ERP in uso in azienda;
- b) materie prime: principi attivi, coformulanti, imballi e materiali tecnici codificati nell'anagrafica materie prime e merci nel sistema Gestionale-ERP in uso in azienda;
- c) materiali di consumo: altri materiali utilizzati negli stabilimenti quali minuterie, materiali di manutenzione ecc. non codificati nell'anagrafica materie prime nell'ERP aziendale;
- d) cespiti: si considerano gli acquisti di beni o prestazioni inerenti all'installazione di impianti, attrezzature e immobili che comportino un aumento del capitale immobilizzato ed un aumento degli ammortamenti;
- e) Hardware e Software.

In particolare, le principali fasi lungo le quali si articola il Processo in esame possono essere di seguito sintetizzate:

- segnalazione del fabbisogno/emissione Richiesta di Acquisto (RDA);
- identificazione e selezione del fornitore;

- emissione dell'ordine di acquisto/stipula del contratto;
- verifica dell'avvenuta fornitura/erogazione del servizio nei termini contrattuali/registrazione della fattura;
- autorizzazione al pagamento;
- registrazione del pagamento;
- archiviazione della documentazione.

Nell'ambito di tale processo potrebbero astrattamente essere commessi il reato di **ricettazione** ad esempio qualora il dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. incaricato di selezionare i Fornitori e acquistare materie prime per la Società, acquisti una materia prima sotto costo perché proveniente da un illecito (ad es. furto) al fine di impiegarla nel processo produttivo della Società ovvero il reato di **impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita** ad esempio qualora un dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. acquisti per la Società un macchinario che sa provenire da un delitto (es. furto) al fine di occultare tale provenienza utilizzandolo quale cespite aziendale.

#### **9.4.2 Approvvigionamento di servizi (negoiazione, emissione ordini di acquisto, stipula contratti/accordi di fornitura)**

L'Attività si riferisce alle attività di acquisto di prestazioni di servizi industriali (con particolare riferimento alle manutenzioni degli impianti industriali).

Sono inoltre riconducibili al presente Processo anche i c.d. Servizi Generali (es: noleggio auto, utilities - energia, acqua, ecc.-, pulizia e piccola manutenzione) ed escluse invece le consulenze (intese in senso di consulenze professionali quali, ad esempio, in materia legale, amministrativa, consulenze direzionali, ecc.). Le spese riconducibili ai contratti di assicurazione non sono riconducibili al normale processo di acquisto qui descritto. In particolare per tutte le tipologie di assicurazioni ci si affida ad un unico broker.

Nell'ambito di tale processo potrebbero astrattamente essere commessi il reato di **ricettazione** ad esempio qualora un dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. noleggi autovetture, al fine di utilizzarle quali auto aziendali, a prezzi fortemente ribassati rispetto a quelli di mercato, in quanto provenienti da un illecito (ad esempio furto) ovvero il reato di **impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita** ad esempio qualora un dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. utilizzi denaro di provenienza delittuosa per il pagamento di utilities necessarie allo svolgimento dell'attività economica della Società (es. energia elettrica).

#### **9.4.3 Assegnazione incarico di consulenza**

L'Attività riguarda le attività svolte nell'ambito dell'assegnazione e gestione di incarichi di consulenze.

La tipologia di consulenza di cui si avvale la Società varia in relazione alle diverse aree di attività. Ciascuna area può essere richiedente e curare il rapporto con i Consulenti di cui necessita.

Sulla base della prassi consolidata ed in relazione alle casistiche che si sono manifestate le consulenze possono essere raggruppate nelle seguenti categorie: consulenze per l'ottenimento di finanziamenti/agevolazioni; consulenze legali, fiscali; consulenze in tema 626; consulenze di tipo finanziario.

Nell'ambito di tale processo potrebbero astrattamente essere commessi il reato di **riciclaggio** ad esempio qualora un dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A., a fronte di una consulenza in materia finanziaria prestata in favore della Società, versi al consulente il corrispettivo dovuto utilizzando denaro proveniente da delitto (ad esempio da un'evasione fiscale penalmente rilevante), al fine di occultare tale provenienza illecita ovvero il reato di **ricettazione** ad esempio qualora un dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. riceva dal consulente in tema di ricerca e sviluppo un documento riservato proveniente da delitto in quanto sottratto ad una società concorrente.

#### **Regole specifiche applicabili alle attività sensibili di cui al paragrafo 9.4.1, 9.4.2 e 9.4.3**

In linea generale, si ritiene che i Principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrati nel paragrafo 6.5 e relativi a tali Attività Sensibili siano da considerarsi adeguati e sufficientemente efficaci anche ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente Sezione.

In aggiunta a tali principi di controllo e prescrizioni, si ritengono inoltre applicabili le seguenti prescrizioni specifiche:

- tra i criteri di ricerca e selezione del fornitore / consulente/distributore, deve essere prevista la verifica della sua attendibilità commerciale o professionale anche sulla base di indicatori rilevanti quali, a puro titolo esemplificativo ancorché non prescrittivo:
  - o l'esistenza di eventuali dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali, ecc.);
  - o l'acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate;
  - o l'esistenza di condizioni commerciali (entità del prezzo, condizioni/modalità di pagamento) sproporzionate rispetto ai valori medi di mercato;
- deve essere effettuata una verifica della sede o residenza del fornitore/consulente/distributore e/o degli istituti di credito utilizzati nelle transazioni commerciali al fine di individuare l'eventuale esistenza di un collegamento con Paesi considerati potenzialmente "a rischio" (ad es. Paesi riconosciuti quali "paradisi fiscali", Paesi a rischio terrorismo, ecc.); a tale proposito si precisa che, in via generale, non è posto in essere un divieto di concludere contratti con un fornitore/consulente/distributore con legami in uno di tali paesi; qualora, tuttavia, il soggetto in questione sia collegato con uno di tali paesi, è necessario:
  - o segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza;
  - o sottoporre il contratto da concludere con il fornitore/consulente/distributore all'autorizzazione formale dei soggetti muniti dei relativi poteri di firma.

#### 9.4.4 Gestione processi di vendite esteri extragruppo

L'Attività descrive il processo inerente la gestione dei rapporti con i distributori/clienti extraUE non serviti da società del Gruppo.

Per la gestione di tale tipologia di vendite TIMAC AGRO Italia S.p.A. si avvale di diversi distributori/clienti siti in paesi extra UE che acquistano partite di prodotto per conto del Governo di tali paesi. Le regole del Gruppo non consentono di vendere prodotti verso paesi esteri ove il Gruppo non è presente, la Società stà gestendo tali rapporti in autonomia del Gruppo previa autorizzazione.

Attualmente tale business è seguito direttamente da un responsabile Export sotto la direzione del Responsabile della B.U. Sud.

I distributori/clienti non hanno rapporti "in esclusiva" con TIMAC AGRO Italia S.p.A., si tratta di transazioni Spot previ accordi contrattuali scritti e lettere di credito a garanzia del regolamento della transazione. Si precisa che il distributore rappresenta di fatto per TIMAC AGRO Italia S.p.A. il proprio cliente: la Società infatti non ha contatti con l'"end user" dei prodotti venduti tramite il distributore.

Il distributore si pone, quindi, quale interfaccia tra TIMAC AGRO Italia S.p.A. ed i Soggetti Pubblici (solitamente degli Stati in cui il distributore stesso opera).

Nell'ambito di tale processo potrebbero astrattamente essere commessi il reato di **ricettazione** ad esempio qualora il dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. incaricato delle vendite riceva in pagamento per una vendita denaro che sa provenire da un delitto, ovvero il reato di **riciclaggio** ad esempio qualora il dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. incaricato delle vendite per la Società, riceva in pagamento somme di denaro che sa provenire da un delitto, al fine di occultare tale provenienza.

#### Principi di controllo applicabili alla Attività Sensibile di cui al paragrafo 9.4.4

Il sistema di controllo a presidio dell'Attività Sensibile sopra descritti si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
  - il sistema di poteri e deleghe deve essere allineato con l'assetto organizzativo e l'organigramma aziendale in essere;
  - i rapporti con i distributori devono essere formalizzati in contratti scritti;
  - gli obiettivi e i "limiti" discrezionali entro cui il Responsabile Export può intraprendere in modo autonomo alcune scelte di natura commerciale che hanno anche un impatto economico-finanziario, sono comunque definiti nell'ambito di un budget annuale approvato dagli Organi competenti e comunicato/condiviso con le funzioni aziendali interessate.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti negli specifici processi in esame. In particolare:
  - i ruoli, i compiti, gli ambiti di attività e di competenza dei soggetti coinvolti nel processo devono essere definiti da job description o da direttive organizzative interne che descrivano in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di definizione negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici. In particolare:
  - le attività di selezione del distributore/cliente, stipula del contratto, autorizzazione e effettuazione della gestione degli incassi derivanti dalla vendita prevedono il coinvolgimento di soggetti appartenenti a funzioni/unità organizzative diverse;
  - l'atto formale della stipula del contratto con il distributore/cliente avviene in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo in esame
- Tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti al processo:
  - i flussi informativi tra il Responsabile Export, il Responsabile B.U. Sud con particolare riguardo alle attività svolte dai primi nell'ambito del processo in esame, sono definiti sulla base di regole finalizzate a garantire l'evidenza e la tracciabilità;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, il Responsabile Export è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché degli accordi/convenzioni/contratti definitivi.

#### **Regole specifiche applicabili alle attività sensibili di cui al paragrafo 9.4.4**

- la scelta del distributore/cliente deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello;
- il contratto con il distributore deve espressamente prevedere o escludere il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi;
- è fatto divieto di assegnare incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del servizio fornito;
- non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore del distributore/cliente che non trovino adeguata giustificazione in relazione alle performances commerciali;

#### **9.4.5 Gestione flussi finanziari: incassi e pagamenti**

L'Attività riguarda la gestione delle attività di tesoreria, con particolare riferimento alla predisposizione e all'effettuazione dei pagamenti e alla gestione degli incassi da clienti. I flussi possono essere distinti in 4 macro-categorie, in relazione alla natura del fornitore e alle relative modalità gestionali/operative seguite per l'effettuazione degli stessi:

1. Pagamenti a Fornitori a mezzo bonifico;
2. Pagamenti a Fornitori a mezzo RiBa;
3. Incassi da clienti;

#### 4. Incassi da clienti a mezzo RiBa.

Rientrano nella presente Attività anche le attività inerenti la liquidazione delle retribuzioni e rimborsi spese a dipendenti e gestione cassa nonché il pagamento degli F24 predisposti nell'ambito della Direzione Amministrazione e Bilancio.

Nell'ambito di tale processo potrebbero astrattamente essere commessi il reato di **riciclaggio** ad esempio qualora il dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. incaricato delle vendite per la Società, acquisti un principio attivo versando al fornitore, quale corrispettivo, denaro di provenienza delittuosa, al fine di occultare tale provenienza, ovvero il reato di **impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita** ad esempio qualora un dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. utilizzi denaro di provenienza delittuosa, ad esempio da un'evasione fiscale penalmente rilevante, per il pagamento di un macchinario da utilizzare nel ciclo produttivo.

#### **Regole specifiche applicabili alle attività sensibili di cui al paragrafo 9.4.5**

In linea generale, si ritiene che i Principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrati nel paragrafo 6.5 e relativi a tali Attività Sensibili siano da considerarsi adeguati e sufficientemente efficaci anche ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente Sezione.

In aggiunta a tali principi di controllo e prescrizioni, si ritengono inoltre applicabili le seguenti prescrizioni specifiche:

- deve essere verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con soggetti terzi Fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate ed altri rapporti intercompany, aumenti di capitale, incasso dividendi, ecc. sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario, l'unico atto ad assicurare, grazie ai moderni sistemi elettronici e telematici, adeguati livelli di sicurezza, tracciabilità ed efficienza nelle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici;
- non devono essere utilizzati conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, né in Italia né presso altri Stati esteri;
- non devono essere effettuate transazioni finanziarie in denaro contante; l'utilizzo della piccola cassa deve inoltre essere regolamentato in un'apposita procedura;
- non devono essere effettuate trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli a portatore in Euro o in valuta estera, per valori superiori a Euro 5.000, se non tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- non devono essere effettuate girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- devono essere effettuati controlli formali e sostanziali e un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, tenendo conto:
  - o della sede legale della società controparte;
  - o degli Istituti di credito utilizzati (con particolare riferimento alla sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni, ovvero ad Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese);
  - o di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

#### **9.4.6 Gestione rapporti commerciali infragruppo**

Il processo in esame si riferisce sia alle vendite che agli acquisti diretti effettuate da TIMAC AGRO Italia S.p.A.

alle/dalle società del Gruppo.

TIMAC AGRO Italia S.p.A. opera inoltre in altri Paesi con società commerciali che hanno principalmente un ruolo di supporto locale e di sviluppo del mercato. In tali ambiti le vendite sono tendenzialmente effettuate nei confronti di distributori locali, le cui relazioni sono gestite dai rispettivi Area Manager.

I rapporti commerciali tra TIMAC AGRO Italia S.p.A. e le società del Gruppo sono regolati da ordini formalizzati (nell'ambito di un sistema articolato di transfer-price). In particolare in tali accordi commerciali sono definiti i prezzi di vendita, la cui costruzione è la medesima dei prodotti venduti sul mercato interno a cui viene applicato uno sconto. Lo sconto è calcolato in ragione del margine commerciale applicato sul mercato interno, che rappresenta il servizio commerciale e d'assistenza tecnica svolto in Italia e che non è presente nelle vendite infragruppo, di fatto, è il margine riconosciuto alla società estera del Gruppo per l'attività commerciale svolta nel proprio paese. Per quanto concerne gli altri aspetti sotto il profilo operativo, il processo e le modalità seguiti per la gestione delle vendite nei confronti delle altre società del Gruppo sono seguite le normali prassi e procedure organizzative, nonché i sistemi gestionali di supporto.

Nell'ambito di tale processo potrebbero astrattamente essere commessi il reato di **ricettazione** ad esempio qualora il dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. incaricato delle vendite riceva in pagamento per una vendita infragruppo denaro che sa provenire da un delitto, ovvero il reato di **riciclaggio** ad esempio qualora il dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. incaricato delle vendite per la Società, riceva in pagamento da una società del Gruppo somme di denaro che sa provenire da un delitto, al fine di occultare tale provenienza.

#### **Principi di controllo applicabili alla Attività Sensibile di cui al paragrafo 9.4.6**

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe in grado di assicurare in particolare:
  - l'autorizzazione dei contratti secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
  - l'autorizzazione del sistema di scontistica da applicare alle diverse transazioni relative a ciascun prodotto, sulla base di un sistema di poteri e deleghe formalizzato e diffuso in azienda.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico Processo in esame. In particolare:
  - i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel Processo che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati è definito nell'ambito di job description o di direttive organizzative interne che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità.
- Esistenza di dichiarazioni di assunzione di responsabilità/presa di consapevolezza. In particolare:
  - i contratti con società del Gruppo devono prevedere l'inserimento sistematico di una clausola che preveda la risoluzione del contratto stipulato con TIMAC AGRO Italia S.p.A., in base alla quale la Società del Gruppo dichiara di conoscere il Modello e di impegnarsi secondo le previsioni stabilite nella clausola stessa
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di vendite infragruppo nell'ambito di tutte le fasi del Processo. In particolare:
  - gli ordini infragruppo sono redatti dalla direzioni delle BU, controllati dalla direzione finanziaria e autorizzati dal Amministratore Delegato,
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di vendite infragruppo. In particolare sono disciplinati da procedure formalizzate i seguenti ambiti di attività rilevanti ai fini del Processo in esame:
  - gestione Vendite;
  - gestione Incassi e Riconciliazioni bancarie.
- Tracciabilità del Processo a livello di sistema informativo e/o in termini documentali. In particolare:
  - con riferimento al processo di vendite infragruppo, è previsto l'utilizzo di sistemi informatici a suppor-

to dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo; in particolare, è previsto l'inserimento a sistema degli ordini e delle relative condizioni da cui si genera in automatico l'emissione delle bolle, delle fatture e delle relative registrazioni contabili)

- la tracciabilità nell'ambito del processo è garantita dal flusso documentale generato nell'ambito del processo stesso (tra le funzioni aziendali e tra le società del Gruppo coinvolte), dall'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile;
- in generale al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

### **Regole specifiche applicabili alle attività sensibili di cui al paragrafo 9.4.6**

In linea generale, ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente Sezione, si ritiene che le prescrizioni specifiche previste nel paragrafo 8.4.4 (riconducibili alla gestione dei flussi finanziari) debbano essere applicate anche con riferimento alla Gestione delle Vendite Infragruppo.

## **9.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

E' compito dell'OdV:

- verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- monitorare sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche/integrazioni
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
  - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e della Carta dei Valori e Codice Etico, con particolare riferimento:
    - ai Fornitori di beni e servizi;
    - alle altre società del Gruppo con le quali TIMAC AGRO Italia S.p.A. intrattiene rapporti di natura commerciale.
  - alla possibilità di TIMAC AGRO Italia S.p.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
  - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori, Appaltatori, distributori e Consulenti) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

## 10. Reati in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro

### 10.1 Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto che sono configurabili nell'ambito delle attività svolte da TIMAC AGRO S.p.A. sono i seguenti:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)** - L'art. 25 octies, primo comma, del Decreto introduce, quale reato sanzionato ai sensi del Decreto stesso, il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del D.Lgs. n. 81/2008.

L'art. 25 octies, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 del Codice Penale qualora esso sia commesso, in generale, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 589 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "chiunque cagiona per colpa la morte di una persona"; ai sensi del terzo comma del detto articolo, costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto con violazione delle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in azienda, determini un incidente sul lavoro che cagioni la morte di un dipendente di TIMAC AGRO Italia S.p.A..

Ad esempio, in ipotesi di morte a seguito di un incendio divampato nei locali aziendali a causa di un cortocircuito di un macchinario difettoso, in relazione al quale era stata negligenzemente omessa, da parte dei soggetti aziendali a ciò preposti, la periodica verifica di funzionalità e sicurezza.

- **Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)** - L'art. 25 octies introduce altresì, quale reato sanzionato dal Decreto, il delitto di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice Penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 590 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale"; costituisce circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto articolo, il fatto di aver cagionato la lesione personale con violazione delle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro". Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro determini un incidente sul lavoro che cagioni a un dipendente di TIMAC AGRO Italia S.p.A. una lesione personale grave ovvero gravissima. Ad esempio, qualora un dipendente di TIMAC AGRO Italia S.p.A., addetto al funzionamento di un macchinario, subisca una lesione ad un arto, giudicata guaribile in oltre 40 giorni, a cagione del malfunzionamento del detto macchinario, non riparato tempestivamente nonostante la tempestiva segnalazione proveniente dal dipendente stesso.

### 10.2 Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Per l'analisi e valutazioni condotte in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, per sua natura tema pervasivo di ogni ambito ed attività aziendale, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito il sistema di "gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro".

Tale scelta è derivata dalla considerazione che non risulta possibile ed efficace ai fini del presente documento la

definizione di aree/processi sensibili, secondo l'accezione di cui al presente Modello, nei quali si potrebbero manifestare i reati previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma risulta più agevole ricondurre la disciplina e le prescrizioni a detto unico processo.

Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è infatti, per la natura di tali fattispecie delittuose, potenzialmente "presente" in tutte le attività operative svolte dai dipendenti o da collaboratori all'interno della sede o degli stabilimenti di appartenenza di TIMAC AGRO Italia S.p.A.. Tuttavia, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei reati legati alla salute e sicurezza sul lavoro e in termini di gravità della violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, può essere valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte nei vari luoghi di lavoro della Società. In conseguenza di ciò, anche il sistema dei controlli esistente per mitigare il livello di rischio identificato può essere più o meno articolato.

Le aree ritenute essere esposte ad un maggior rischio sono i luoghi all'interno delle unità produttive nelle quali vengono svolte attività legate alla produzione industriale, mentre per altri luoghi di lavoro (ad es. gli uffici) il rischio di commissione di uno dei reati legati alla salute e sicurezza è, seppure presente, valutato essere meno rilevante. Possono essere considerati coinvolti nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro quindi tutti i Dipendenti, Collaboratori, Appaltatori, a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la Società, dalle loro mansioni svolte, dal loro livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di riferimento, e ad adempiere agli obblighi e a rispettare le prescrizioni e divieti definiti nel suddetto sistema.

Il sistema di regole e norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è composto dalle regole di condotta generali, dai principi di controllo e dalle prescrizioni specifiche definite nei paragrafi 9.3 e 9.4. sia dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida a riguardo. Le prescrizioni contenute nelle norme e nelle linee guida di seguito indicate sono quindi da considerarsi complementari a quelle esplicitamente previste nel presente Modello:

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.334;
- Ministero dell'Ambiente 9 agosto 2000 - "Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza".

Oltre agli aspetti trasversali del processo, come illustrato sopra, la gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede anche delle attività specifiche, demandate a figure aziendali individuate per ogni "unità produttiva" e a cui sia stato attribuito un ruolo specifico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (con il supporto di altri soggetti aziendali ove necessario/opportuno).

Questo processo può essere suddiviso nelle seguenti fasi e attività specifiche:

- identificazione dei pericoli per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- classificazione dei pericoli;
- valutazione dei rischi (anche da interferenza);
- individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- definizione di un piano di intervento di attuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- realizzazione degli interventi pianificati;
- attività di monitoraggio e verifica di adeguatezza.

Si precisa che facendo salva l'autonomia delle unità produttive in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le regole di condotta generali, nonché i principi di controllo e prescrizioni specifiche sotto indicate, devono essere applicate garantendo l'armonizzazione e la coerenza delle politiche rispetto alle linee guida fornite dalla funzione Qua-

lità Sicurezza e Ambiente.

### **10.3 Principi generali di condotta**

La presente sezione contiene i Principi di condotta generali che, unitamente ai Principi generali di comportamento più sopra evidenziati, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo 9.1.

Tutti i dipendenti e collaboratori della Società, inclusi gli Appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza, sono tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida in materia di salute e sicurezza elencate nel paragrafo 10.2;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi ed assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nei paragrafi 7.3 e 7.4.2 nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare ai Responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale;
- attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive ed indicazioni operative impartite dalla funzione Qualità, Sicurezza e Ambiente.

### **10.4 Le regole specifiche applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

Esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento a salute e sicurezza sul lavoro, in particolare riferimento a:

- individuazione dei Datori di Lavoro da parte del Consiglio di Amministrazione nella sede e nelle "unità produttive" e, ove necessario, dei Dirigenti dagli stessi delegati, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
- individuazione dei Dirigenti e Preposti della sicurezza per ogni "unità produttiva" in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
- individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per ogni "unità produttiva", in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
- individuazione del Medico competente per ogni "unità produttiva", in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;

- individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per ogni "unità produttiva" in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, formalizzazione dell'individuazione in un documento e comunicazione del nominativo ai lavoratori;
- verifica periodica della legittimità, dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- esistenza di un organigramma che, in materia di sicurezza, illustri graficamente i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori, i ruoli e compiti di ognuno, indicando in specifico:
  - il Datore di lavoro;
  - i Dirigenti delegati dai Datori di Lavoro, ove necessario;
  - il Responsabile del Servizio di Prevenzione;
  - il Medico competente;
  - il Rappresentante dei lavoratori;
  - gli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso.

Esistenza di policy, procedure e disposizioni operative formalizzate che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:

- esistenza del documento "Politica della Sicurezza" che stabilisce chiaramente gli obiettivi generali riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro e un impegno al miglioramento delle prestazioni relative alla salute e alla sicurezza nel suo complesso e che è l'elemento di riferimento di tutto il processo. Il documento "Politica della Sicurezza" di Gruppo è emanato dall'Amministratore Delegato di TIMAC AGRO Italia S.p.A. ed è successivamente adattato, ove opportuno, autorizzato e sottoscritto da ogni altro soggetto individuato come "datore di lavoro", il quale ha altresì la responsabilità di diffondere il documento a tutti i soggetti direttamente e indirettamente interessati. Nell'ipotesi di svolgimento di attività di lavoro in esecuzione di un contratto di appalto (e subappalto), d'opera o somministrazione, la politica della sicurezza è comunicata dal committente all'appaltatore, tramite l'inserimento nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
- esistenza e adeguata diffusione di una procedura che descrive le modalità per l'identificazione dei pericoli, per la valutazione dei rischi e per l'implementazione delle necessarie misure di controllo e che definisce i soggetti in capo ai quali sussiste tale obbligo. La procedura descrive i passi necessari per poter predisporre il conseguente "Documento di Valutazione dei Rischi" (vedi prossimo punto);
- esistenza del "Documento di Valutazione dei Rischi", in conformità a quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08;
- esistenza del "Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze" di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08;
- esistenza e adeguata diffusione di un "Piano di Emergenza Interno", in conformità con i requisiti specificati nel D.Lgs. 81/08 e dalle altre norme vigenti a disciplina dello specifico argomento;
- esistenza di apposita procedura che specifichi le modalità di redazione, emanazione, diffusione, aggiornamento delle procedure in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- esistenza di altre procedure, ordini di lavoro, ordini di servizi ed istruzioni operative che disciplinano per l'unità organizzativa di riferimento le modalità operative delle attività, delle verifiche, delle analisi, delle misure di protezione e prevenzione da svolgere in tema di salute e sicurezza;
- all'interno delle singole procedure di cui sopra sono formalizzate le modalità e responsabilità di aggiornamento, approvazione e diffusione delle procedure.

Esistenza di un programma di informazione, formazione ed addestramento periodico e sistematico dei dipendenti/collaboratori coinvolti nel processo della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in con-

formità con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e tracciabilità dell'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori, documentando in particolare:

- data di formazione;
- numero di ore dedicate alla formazione;
- nominativo del docente;
- qualifica del docente;
- destinatari del corso;
- programma;
- strumenti di formazione;
- obiettivi che il corso si pone;
- criteri di verifica;
- nominativo dei presenti e firma di presenza;
- giudizio sull'apprendimento.

Attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo:

1. Sistema di rilevazione degli infortuni, incidenti e non conformità:

- esistenza di una procedura, nella quale sono definiti e sostanziati i termini infortunio, incidente, quasi infortunio, quasi incidente e non conformità e nella quale sono specificate:
  - le metodologie e responsabilità di analisi ed indagine;
  - le iniziative prese per la riduzione delle conseguenze scaturite;
  - il controllo per la conferma dell'efficacia delle azioni preventive e correttive svolte;
  - tenuta di un apposito registro degli infortuni, incidenti, quasi infortuni, quasi incidenti e non conformità;
- comunicazione degli infortuni all'INAIL o all'IPSEMA, in conformità con l'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e con i principi di condotta nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro specificati nei paragrafi 6.3 e 6.4.2;
- verifica degli adempimenti relativi agli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ai sensi del D.Lgs. 334/1999 e D.Lgs. 238/2005.

2. Sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico competente, nei casi previsti dalla normativa vigente e in coerenza alle risultanze della valutazione dei rischi; formalizzazione del programma della sorveglianza in forma di Protocollo sanitario, verbalizzazione dei sopralluoghi effettuati, gestione della documentazione sanitaria, Relazione annuale dei dati sanitari aggregati.

3. Esecuzione di verifiche/audit periodici che sono programmati in base alla valutazione dei rischi. L'obiettivo di tale verifica è di esaminare se gli adempimenti, le norme e le prescrizioni specifiche come previsti dalla normativa vigente e dal presente Modello sono stati attuati e rispettati e se le misure di prevenzione e di protezione definite nel piano di intervento sono stati implementati. Questa attività di controllo può essere suddivisa nelle seguenti fasi:

- redazione di un piano di audit annuale di verifica a cura dell'RSPP ed emanato dal Datore di Lavoro;
- redazione/aggiornamento delle procedure operative che specificano l'ambito dell'audit, le modalità operative dell'audit e i soggetti che effettuano l'audit (interni o esterni) e le modalità di rendicontazione e comunicazione dei risultati;
- effettuazione di analisi documentali (ad es. analisi di registri, controllo della presenza di certificati e certificazioni, valutazione dell'adeguatezza delle procedure, istruzioni, piani d'emergenza ecc. esistenti in materia di salute e sicurezza), di sopralluoghi (ad es. controllo dei dispositivi di sicurezza o della segnaletica di sicurezza) o di analisi specifiche tecniche (ad es. analisi ambientali);

- redazione di adeguata documentazione che rapporta i dettagli delle verifiche svolte e i risultati dell'audit. L'audit report è comunicato alle seguenti figure:
  - Datore di lavoro;
  - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se diverso dall'auditor);
  - Medico competente;
  - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  - OdV.

Tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti al Processo:

- ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve risultare da apposita documentazione scritta;
- i flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori e altri soggetti, con riguardo alle attività svolte nell'ambito del Processo in esame, sono adeguatamente salvate e archiviate in modo da garantire l'evidenza e la tracciabilità;
- le riunioni in materia di salute e sicurezza sono adeguatamente verbalizzate;
- predisposizione ed approvazione di una procedura diretta alla gestione e controllo dei dati e dei documenti che assicuri:
  - l'individuazione dei documenti di salute e sicurezza;
  - la definizione delle modalità di tenuta e archiviazione della documentazione;
  - l'individuazione del responsabile/dei responsabili per la gestione e l'archiviazione della documentazione;
  - il periodico riesame, la modifica o integrazione;
  - la disponibilità presso il luogo di lavoro e la diffusione a tutti gli interessati;
  - la sostituzione di tutti i documenti e le informazioni superate od obsolete;
  - l'archiviazione e conservazione ai fini legali e/o scientifici.

Altri controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- svolgimento di una riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e verbalizzazione della riunione;
- consultazione e comunicazione a favore del Rappresentante dei lavoratori, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e formalizzazione del coinvolgimento dei lavoratori in una disposizione, nel quale sono elencati gli ambiti di consultazione obbligatori e in cui sono definite le modalità e le responsabilità per le comunicazioni ai lavoratori;
- tenuta del registro di controllo delle attrezzature ed esistenza di una istruzione per la corretta alimentazione e tenuta del registro.

Controlli e prescrizioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro connessi alla stipula di un contratto di appalto e subappalto, d'opera o di somministrazione

I controlli di cui sopra possono essere di seguito declinati nello specifico:

- a individuazione dell'impresa o del lavoratore autonomo candidati alla stipula del contratto di appalto (o somministrazione) o d'opera, in conformità con le procedure interne relative all'approvvigionamento e con i principi previsti nel presente Modello, come specificati nei paragrafi 6.4, 8.4.1 e 8.4.2
- b verifica dell'idoneità tecnico professionale  
Il datore di lavoro verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori auto-

nomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore di un apposito decreto volto a disciplinare dettagliatamente le modalità di verifica dell'idoneità tecnica e professionale, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  - acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- c Con riferimento ai contratti di subappalto stipulati dall'appaltatore, i criteri e modalità di svolgimento dell'attività di verifica dell'idoneità tecnico-professionale già stabiliti per l'appaltatore devono essere estesi al subappaltatore.
- d Formalizzazione del contratto di appalto, d'opera o di somministrazione nelle seguenti modalità:
- ogni forma di collaborazione con imprese terze e con lavoratori autonomi (Appaltatori) è formalizzata in un contratto scritto che contiene apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
  - indicazione nel contratto di appalto o di somministrazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro: A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  - l'Ufficio Operazioni effettua una verifica sulla correttezza e completezza formale del contratto e sulla sua conformità sostanziale con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza;
  - tutti i contratti sono autorizzati e firmati in conformità con il sistema di deleghe e poteri di firma della Società.
- e Laddove possibile, le disposizioni contenute nel precedente punto d. devono trovare applicazione anche con riferimento ai contratti di subappalto stipulato dall'appaltatore.
- f Trasmissione da parte del Committente all'appaltatore, al subappaltatore, al lavoratore autonomo nonché al soggetto somministrante delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui questi sono tenuti ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività del committente stesso.
- g Attività di cooperazione e di coordinamento degli interventi volti ad eliminare i rischi da interferenza. Il datore di lavoro committente, l'appaltatore (ivi compreso l'eventuale subappaltatore), l'impresa somministrante e il lavoratore autonomo sono tenuti a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto o del contratto d'opera o di somministrazione. Detti soggetti coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- h Redazione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza". Il datore di lavoro committente è tenuto a promuovere l'attività di cooperazione e coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI). E' stabilito che detto DUVRI abbia data certa e sia allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
- i Controllo formale circa le modalità di esecuzione del contratto di appalto (e subappalto), d'opera o di somministrazione.

## 10.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV:

- verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di nomine e di de-

leghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;

- verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'OdV stesso, al Datore di Lavoro e RSPP;
- verificare l'efficacia dei sistemi di raccordo tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute, con particolare riferimento ai soggetti terzi (quali Fornitori, Appaltatori, ecc.);
- coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità alle normative speciali per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso l'organizzazione di incontri periodici;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
  - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e della Carta dei Valori e Codice Etico;
  - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori, Appaltatori, distributori e Consulenti) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

## 11. Reati contro l'Industria ed il Commercio

### 11.1 Fattispecie di reato contro l'industria ed il commercio

Tra i reati contro l'industria e il commercio previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da TIMAC AGRO Italia S.p.A.:

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale ipotesi è punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103.
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Tale ipotesi è punita, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000.

Come anticipato nella Parte Generale del Modello, risultano invece esclusi dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibili alla categoria dei "reati contro l'industria e il commercio", le seguenti fattispecie di Reato:

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517-ter c.p.)** - Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., tale reato si configura qualora taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Tale reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. In questi casi, i delitti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
- **Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)** – Il reato si configura qualora taluno adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Tale ipotesi è punita, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da Euro 103 a Euro 1.032.
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)** – Il reato si configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)** - Il reato si configura qualora taluno, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale. Tale ipotesi è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a Euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli art. 473 e 474 c.p..

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Tale ipotesi è punita con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 1.032.
- **Contraffazione di indicazione geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno contraffaccia o comunque alteri indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico.

## 11.2 Attività Sensibili

Le Attività sensibili identificate come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del decreto sono emersi dall'analisi dei rischi. Con riferimento specifico ai reati contro l'industria ed il commercio, ai fini della presente Parte Speciale, le aree potenzialmente a rischio sono riconducibile alle seguenti Attività Sensibili:

- Emissione etichette

## 11.3 Principi procedurali specifici di Condotta

Per ogni attività sensibile individuata nel paragrafo 10.2, verranno di seguito esposti:

- ✓ Una breve descrizione dell'Attività Sensibile;
- ✓ La modalità attraverso le quali alcuni dei Reati possono essere commessi;
- ✓ Gli specifici principi di controllo a presidio della singola Attività sensibile;
- ✓ Le regole specifiche che i Destinatari del Modello, coinvolti nella singola Attività sono chiamati a rispettare al fine di prevenire la commissione dei Reati.

### 11.3.1 Emissione Etichette

Il processo in esame si riferisce alla gestione delle attività legate all'emissione delle etichette, ovvero l'insieme dell'immagine grafica e del testo necessari alla commercializzazione di un prodotto finito, secondo le normative vigenti nel Paese di vendita (applicati all'imballo primario e secondario del prodotto). Il processo è gestito a cura delle Business Unit di produzione.

Nell'ambito dell'Attività Sensibile potrebbero astrattamente essere commessi: il reato di **frode nell'esercizio del commercio** - tale reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un responsabile vendite della Società, in concorso con un soggetto apicale della stessa, consegnasse all'acquirente un prodotto con la consapevolezza che l'etichetta rappresenti componenti di quantità o qualità diverse rispetto a quelle reali; il reato di **vendita di prodotti industriali con segni mendaci** - tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora il responsabile commerciale della Società, in concorso con un esponente della funzione Marketing, metta in vendita, o comunque in circolazione, beni con etichetta recanti la dicitura di registrazione inesistente o scaduta; il reato di **fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** - Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora il responsabile della logistica, in concorso con il responsabile della funzione Marketing, detenga consapevolmente per la vendita prodotti con etichette rappresentanti sostanze realizzate usurpando un brevetto altrui.

### **Regole specifiche applicabili alle Attività sensibili di cui al paragrafo 11.3.1**

I Destinatari coinvolti in tale Attività Sensibile devono:

- assicurare il rigoroso rispetto della normativa vigente e delle procedure predisposte dalla Società a disciplina del Processo in esame;
- assicurare la correttezza e veridicità delle informazioni tecniche riportate su ciascuna etichetta apposta sui prodotti della Società;
- astenersi dal riprodurre, nelle etichette, informazioni ingannevoli/fuorvianti circa origine, qualità, caratteristiche dei prodotti etichettati.

### **11.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

Per quanto concerne i compiti dell'Organismo di Vigilanza relativamente alla presente Parte Speciale, si ritiene siano sufficienti ed esaustive le indicazioni già contenute nella Parte Generale del Modello, a cui si rimanda.

## 12. Reati in violazione del diritto d'autore

### 12.1 Fattispecie di reati in violazione dei diritti d'autore

Tra i reati in violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da TIMAC AGRO Italia S.p.A.:

- **Art. 171, comma 1, lettera a-bis) e comma 3 della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** Il reato si configura qualora taluno, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. In tal caso, la pena è una multa da Euro 51 a Euro 2.065, ma, secondo le disposizioni di cui al comma 3, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a Euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
- **Art. 171 bis della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** Tale fattispecie è rivolta alla tutela del software (comma 1) e delle banche dati (comma 2). In particolare, il primo comma considera quale oggetto materiale della fattispecie i programmi per elaboratore ed i programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, mentre le condotte tipizzate consistono nella abusiva duplicazione dei primi ovvero nella distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale, concessione in locazione dei secondi, nonché in relazione a vicende volte unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Il comma secondo, invece, contempla le condotte di riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione ovvero dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 quinquies e 64 sexies della medesima Legge n. 633/1941, nonché di estrazione o reimpiego di banche dati in violazione degli artt. 102 bis e 102 ter della stessa Legge n. 633/1941 ovvero, infine, di distribuzione, vendita, locazione di banche dati (sempre, evidentemente, prive del previsto contrassegno SIAE).

Entrambe le disposizioni prevedono che tali condotte siano sorrette dal fine di profitto, delineando un sensibile ampliamento del contenuto dell'elemento soggettivo rispetto a quanto stabilito in passato laddove era invece richiesto il fine di lucro (che risulta invece richiesto per l'integrazione delle fattispecie di cui al successivo art. 171 ter), il quale, a differenza del fine di profitto, costituisce elemento di contenuto più limitato in quanto integrato solo in presenza di un "fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale, a cui resta estraneo il mero risparmio di spesa al di fuori dello svolgimento di un'attività economica, e che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere" (così Cass. pen., sez. III, 22.11.2006, Rizzi in CP, 2007, p. 2977).

- **Art. 171 ter della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** La disposizione di cui all'art. 171 ter costituisce allo stato attuale la 'norma portante' dell'intero sistema di tutela penale in materia, prevedendo una molteplicità di condotte idonea a coprire un amplissimo spettro di possibili violazioni della disciplina in materia di diritto d'autore e di diritti connessi.

In particolare, tale disposizione, con espressa esclusione delle ipotesi di uso meramente personale, contempla al primo comma il fatto di chi, per fine di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multi-*

- mediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
  - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
  - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
  - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;*
  - f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*
  - g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse".*

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, a differenza di quanto previsto ex art. 171 bis, è richiesto il dolo specifico di lucro da valutarsi nella più ristretta accezione che caratterizza tale elemento rispetto al diverso fine di profitto (cfr. quanto sopra a proposito dell'art. 171 bis).

Il successivo comma 2 prevede quali ipotesi aggravate le condotte di abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita o messa in commercio di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi se relative a più di cinquanta esemplari o copie (lett. a); di comunicazione al pubblico, anche in forma parziale, di opere dell'ingegno mediante immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere (lett. a-bis); nonché la commissione delle medesime condotte già previste dal comma 1 da parte di chi eserciti una attività imprenditoriale di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione e importazione di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi (lett. b) ovvero, infine, il fatto di chi organizzi o promuova le attività di cui al comma precedente (lett. c).

- **Art. 171 septies della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** Tale disposizione prevede altresì le condotte (equiparandole dal punto di vista del trattamento sanzionatorio alle pene previste dall'art. 171 ter) di mancata comunicazione alla SIAE, entro i termini prescritti, dei dati necessari alla univoca identificazio-

ne dei supporti non soggetti, ex art. 181 bis, all'apposizione del contrassegno SIAE da parte del produttore o dell'importatore degli stessi, nonché -sempre che il fatto non costituisca più grave reato - quella di falsa attestazione dell'assolvimento degli specifici obblighi previsti ai sensi dell'art. 181 bis, comma 2.

- **Art. 171 octies della legge del 22 aprile 1941 n. 633.** Tale disposizione punisce (sempre qualora non risultino integrati gli estremi di una più grave ipotesi di reato) la produzione, la messa in vendita, l'importazione, la promozione, l'installazione, la modificazione, l'utilizzazione per uso pubblico e privato di strumenti atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive "ad accesso condizionato" (secondo la precisa definizione di tale elemento fornita dalla stessa norma al cui testo si rimanda) "effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale". L'elemento soggettivo della fattispecie è costituito dal dolo specifico, posto che le condotte devono essere realizzate "a fini fraudolenti".

## 12.2 Attività Sensibili

Con riferimento specifico ai Reati in violazione del diritto d'autore, ai fini della presente Sezione, Le Attività Sensibili sono stati circoscritti ai seguenti:

- gestione marketing/comunicazione;

Per l'attività sensibile sopra individuata verrà di seguito esposti:

- ✓ Una Breve descrizione dell'Attività Sensibile;
- ✓ La modalità attraverso le quali alcuni reati possono essere commessi;
- ✓ Gli specifici principi di controllo a presidio della singola Attività Sensibile.

## 12.3 Gestione Marketing/Comunicazione

Il processo in esame si riferisce alla gestione delle attività di marketing/comunicazione per la gestione e promozione dei prodotti e in particolare di realizzazione di campagne promozionali, convention/meeting. La gestione dell'intero processo è riconducibile principalmente al Responsabile Ufficio Operazioni.

Nell'ambito dell'Attività Sensibile, i Reati in esame potrebbero essere astrattamente configurabili con particolare riferimento alla predisposizione di materiale tecnico/commerciale

Sulla base delle politiche di marketing concordate vengono organizzate le varie attività (elaborazione comunicati, realizzazione brochure, ecc.). La gestione operativa delle stesse è a cura della funzione Marketing. In particolare la predisposizione di documentazione/informativa/comunicazione (in forma di brochure o di altro supporto) di natura tecnico/commerciale, nonché l'attività di verifica e controllo dei relativi contenuti preliminarmente alla loro pubblicazione/diffusione all'esterno (tra i contenuti di tale documentazione possono essere ricompresi anche estratti di pubblicazioni scientifiche di soggetti terzi).

Nell'ambito delle attività in esame rientrano gli adempimenti nei confronti della SIAE, come l'ottenimento dell'autorizzazione per l'utilizzo di opere tutelate ed amministrate dalla SIAE ed il pagamento dei relativi diritti.

Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbero astrattamente realizzarsi i reati di cui all'art. 171 Legge del 22 aprile 1941, n. 633 - Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente di TIMAC AGRO Italia S.p.A. disponga l'immissione in un sistema di reti telematiche, mettendo a disposizione del pubblico, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, ad esempio una pubblicazione scientifica nel sito internet della Società, senza autorizzazione dell'autore e senza citazione della fonte ovvero in mancanza dei presupposti per la libera comunicazione al pubblico; nonché all' art. 171 septies Legge del 22 aprile 1941, n. 633 - Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora il Responsabile dell'Agenzia di marketing, incaricata da TIMAC AGRO Italia S.p.A. di organizzare una campagna pubblicitaria o un evento mediatico, d'accordo con un soggetto apicale di TIMAC AGRO Italia S.p.A., comunichi falsamente alla SIAE l'avvenuto assolvimento degli obblighi deri-

vanti dalla legge sul diritto d'autore in relazione a tale evento, con conseguente risparmio di spesa per la Società. Tale fattispecie di reato potrebbe altresì realizzarsi, in via astratta, qualora il Responsabile dell'Agenzia di marketing, incaricata da TIMAC AGRO Italia S.p.A. di organizzare una campagna pubblicitaria o un evento mediatico, d'accordo con un soggetto apicale di TIMAC AGRO Italia S.p.A., ometta di comunicare alla SIAE, nel termine prescritto di 30 giorni, gli elementi atti ad identificare univocamente i supporti non soggetti a contrassegno prodotti o importati da tale Agenzia, consentendo così un risparmio di spesa per la Società.

### **Principi di condotta generali**

La presente sezione contiene Regole di condotta generali che dovranno essere seguite dai destinatari, al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel paragrafo 11.1, nell'ambito di ciascun Processo Sensibile.

In particolare i Destinatari dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con le agenzie/Fornitori;
- b) non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25 novies in violazione del diritto d'autore;
- c) attenersi alle eventuali policy adottate dalla Società contenenti principi cui attenersi al fine di rispettare i diritti d'autore delle opere dell'ingegno di proprietà di terzi;
- d) verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di diritto d'autore;
- e) verificare, tramite pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei reati in materia di diritto d'autore;
- f) non mettere a disposizione del pubblico, diffondere, duplicare, riprodurre, trasmettere, immettere in internet o su canali televisivi, radiofonici o telematici, porre a qualsiasi titolo in commercio, o comunque sfruttare, qualsiasi opera dell'ingegno protetta, immagini, musiche, opere o parti di opere cinematografiche, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, e comunque utilizzare software o banche dati protette.

### **Regole specifiche applicabili all'Attività Sensibile rilevata**

I Destinatari coinvolti nelle attività di marketing devono:

- assicurare che le attività siano svolte nel rispetto di apposite linee guida/policy;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi, quali Fornitori e agenzie, avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, e nel pieno rispetto delle procedure interne;
- prevedere la raccolta di informazioni sui terzi oggetto di selezione ed inserire nei contratti con gli stessi clausole in cui viene garantita la non violazione di diritti d'autore delle opere di ingegno di terzi;
- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di riqualifica;
- assicurare l'inserimento di clausole di garanzia e di impegno del terzo al rispetto degli adempimenti SIAE; con previsione della responsabilità delle controparti contrattuali in merito agli adempimenti SIAE, con manleva a favore della Società;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica.

### **12.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

Per quanto concerne i compiti dell'Organismo di Vigilanza relativamente alla presente Parte Speciale, si ritiene

siano sufficienti ed esaustive le indicazioni già contenute nella Parte Generale del Modello, a cui si rimanda.

## 13. Reati ambientali

### 13.1 Le fattispecie di reati ambientali

I reati ambientali previsti dal Decreto che sono configurabili nell'ambito delle attività svolte da TIMAC AGRO S.p.A. sono i seguenti:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.)</b>  <b>Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) del D.lgs.152/06</b>            Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.            Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.            * Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</li> </ul>	<p>Non si ritiene tale reato configurabile nell'ambito delle attività svolte da TIMAC AGRO Italia S.p.A..</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.)</b>  <b>Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) del D.lgs.152/06</b>            Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.            * Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</li> </ul>	<p>Poiché l'insediamento industriale si trova in zona considerata sito protetto "Parco Naturale Adda Sud", istituito con Legge Regionale 20 agosto 1994, n. 22, con finalità di protezione del territorio e delle relative specificità botaniche e zoologiche, che caratterizzano ampie estensioni agricole, boschi naturali e seminaturali, coltivazioni a pioppeto e zone umide, in particolare zone palustri ("lanche" e "morte"), tale reato potrebbe teoricamente configurarsi in caso di eventi incidentali o situazioni di emergenza particolari. In particolare nelle vicinanze del complesso di cui trattasi, a circa 1.100 metri a nord-ovest, è posta l'area del Boccasero-Giardino, dell'estensione di 42.630 m<sup>2</sup>, costituita da una raccolta d'acqua con abbondante avifauna, principalmente migratoria, contornata da formazioni boschive di robinia; dato il suo pregio florofaunistico, tale area è stata individuata dal Piano del Parco Adda Sud quale Riserva Naturale e, pertanto, ai sensi della Legge quadro nazionale sulle aree protette (394/1991), risulta assimilabile al regime di tutela di Parco Naturale.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (Art. 137, c.2 D.lgs. 152/06)</b> <b>Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) del D.lgs.152/06</b> Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. <b>Comma 2</b> Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</li> </ul>	<p>Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso di violazione della normativa ambientale che prevede l'ottenimento della autorizzazione allo scarico e il rispetto delle prescrizioni in essa contenute.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (Art. 137, c.2 D.lgs. 152/06)</b> <b>Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) del D.lgs.152/06</b> Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</li> </ul>	<p>Non si ritiene tale reato configurabile nell'ambito delle attività svolte da TIMAC AGRO Italia S.p.A., per quanto riguarda le produzioni indicate in tabella 3/A.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (Art. 137, c.5 D.lgs. 152/06)</b> <b>Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) del D.lgs.152/06</b> Comma 5 Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro</li> </ul>	<p>Non si può invece del tutto escludere l'ipotesi di scarico di sostanze di cui alla Tabella 5, non legate ad attività produttive di routine, ma a situazioni particolari derivanti da disservizi o emergenze.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (Art. 137, c.5 D.lgs. 152/06)</b> <b>Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) del D.lgs.152/06</b> Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.</li> </ul>	<p>Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso di violazione della normativa ambientale, con realizzazione di scarichi nel suolo.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (Art. 137, c.13 D.lgs. 152/06)</b>  <b>Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) del D.lgs.152/06</b>            Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</li> </ul>	<p>L'azienda non possiede navi, effettua solamente la spedizione tramite imbarcazioni per la consegna delle merci principalmente in Europa, Africa, Asia e Medio Oriente .            La responsabilità delle fasi di carico /scarico /trasporto è del vettore (Incoterms FOB e CFR).</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, c.1 D.lgs. 152/06)</b>  <b>Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) del D.lgs.152/06</b>            Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:            a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;            b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</li> </ul>	<p>Tale ipotesi di reato attualmente non è prevedibile.            Potrebbe configurarsi nel caso in cui l'azienda decida di effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti e non provveda ai relativi adempimenti.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Discarica non autorizzata (Art. 256, c.3 D.lgs. 152/06)</b>  <b>Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) del D.lgs.152/06</b>            Comma 3 - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</li> </ul>	<p>Tale ipotesi di reato attualmente non è prevedibile, in quanto i rifiuti vengono conferiti a trasportatori e smaltitori autorizzati.            Potrebbe configurarsi nel caso in cui l'azienda decida di realizzare una discarica per lo smaltimento dei rifiuti e non provveda ai relativi adempimenti.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Miscelazione di rifiuti (Art. 256, c.5 D.lgs. 152/06)</b>  <b>Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) del D.lgs.152/06</b>            Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</li> </ul>	<p>Tale reato potrebbe configurarsi nel caso in cui gli operatori compiano operazioni errate di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ovvero diluiscano sostanze pericolose.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (Art. 256, c.6 D.lgs. 152/06)</b>  <b>Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) del D.lgs.152/06</b>            Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</li> </ul>	<p>Tale ipotesi di reato non è prevedibile, in quanto non sono presenti o producibili rifiuti sanitari pericolosi.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/06)</b>  <b>Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) del D.lgs.152/06</b>            Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.            In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.            Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</li> </ul>	<p>Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito (superamento del livello delle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC- definite in relazione alla specifica destinazione d'uso del sito), o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, nel caso in cui il responsabile dell'inquinamento non metta in opera le misure necessarie di prevenzione e non ne dia immediata comunicazione alle autorità.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, c.4 D.lgs. 152/06)</b>  <b>Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) del D.lgs.152/06</b>            Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</li> </ul>	<p>Attualmente non si ritiene configurabile il reato di non adesione al SISTRI, essendo il sistema sospeso .            Possono essere invece configurabili casi in cui il formulario erroneamente non venga compilato correttamente o venga omissivo.            Non vengono invece di norma effettuate direttamente dall'azienda le analisi di caratterizzazione dei rifiuti.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, c.1 D.lgs. 152/06)</b>  <b>Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) del D.lgs.152/06</b>            Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 c.1 e c.2 D.lgs. 152/06)</b>  <b>Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) del D.lgs.152/06</b>            Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.            Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</li> </ul>	<p>Tali ipotesi di reato non sono di principio del tutto escludibili, in quanto l'azienda produce rifiuti.            Non esiste tuttavia il caso di rifiuti ad alta radioattività.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260bis c.6 , c.7 e c.8 D.lgs. 152/06)</b>  <b>Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) del D.lgs.152/06</b>            Comma 6 - Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.            Comma 7, secondo e terzo periodo - Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.            Comma 8 (Primo periodo) - Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</li> </ul>	<p>Attualmente non si ritiene configurabile questa tipologia di reati, essendo il sistema SISTRI sospeso.            Qualora il sistema entrasse in vigore i reati potrebbero configurarsi in caso di falsa compilazione dei dati relativi a certificati di analisi dei rifiuti.            Non è di norma effettuata alcuna attività di trasporto rifiuti direttamente a cura dell'azienda.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li> <p><b>Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279, c.5 D.lgs. 152/06)</b>  <b>Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) del D.lgs.152/06</b>            Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione            Comma 5 - Nei casi previsti dal c. 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> </li> </ul>	<p>L'azienda opera in regime di autorizzazione integrata ambientale (AIA), il reato può configurarsi per le emissioni in atmosfera presenti in caso di violazione delle prescrizioni o superamento dei valori limite indicati nell'AIA.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li> <p><b>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, c.1 e c. 2 ; art. 2, c. 1 e c. 2 ; art. 3 bis c. 1; art. 6, c.4 L. 150/92)</b>  <b>Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) del D.lgs.152/06</b>            art. 1 Comma 1            Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal REG (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.1996, e s.a. e m., per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A ...:            a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del REG (CE) n. 338/97 ... b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al REG (CE) n. 338/97....., e del REG (CE) n. 939/97 ..;;            c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;            d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del REG (CE) n. 338/97....., e del REG (CE) n. 939/97 ..;e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;            e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), al REG (CE) n. 338/97....., e del REG (CE) n. 939/97 ..;;            f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.            Comma 2            In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento</p> </li> </ul>	<p>Tale ipotesi di reato non è prevedibile: l'azienda non effettua alcuna attività di commercio internazionale né detiene specie animali o vegetali in via di estinzione.</p>

milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

art. 2 Commi 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal REG (CE) n. 338/97 ..., per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C ...:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del REG (CE) n. 338/97 ...;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al REG (CE) n. 338/97 ...i, e del REG (CE) n. 939/97 ...;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del REG (CE) n. 338/97 ...e del REG (CE) n. 939/97 ..., nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), REG (CE) n. 338/97 ...e del REG (CE) n. 939/97 ...;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

art. 3 bis Comma 1

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), REG (CE) n. 338/97 ...in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

art. 6 Comma 4

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11.02.1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

<ul style="list-style-type: none"> <li> <p><b>Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, c.7 (erroneamente indicato nel decreto comma 6 ) L. 549/93)</b>  <b>Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) del D.lgs.152/06</b>            art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive            Comma 6            Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p> </li> </ul>	<p>L'azienda non produce sostanze lesive dell'ozono, né tali sostanze vengono impiegate in impianti di refrigerazione o condizionamento.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li> <p><b>Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, c.1 e c. 2 e art. 9, c.1 e c.2 D. lgs. 202/2007)</b>  <b>Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) del D.lgs.152/06</b>            art. 8, c.1 e 2            Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.            Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.            Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (c.1) e da duecento a trecento quote (c. 2).            art. 9, c.1 e 2            Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.            Se la violazione di cui al c. 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.            Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (c. 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (c. 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal c. 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.</p> </li> </ul>	<p>L'azienda non possiede navi, effettua solamente la spedizione tramite imbarcazioni per la consegna delle merci principalmente in Europa, Africa, Asia e Medio Oriente .            La responsabilità delle fasi di carico /scarico /trasporto è del vettore (Incoterms FOB e CFR).</p>

### 13.2 Processo di gestione dei rischi ambientali

Il sistema di regole e norme in materia ambientale è composto dalle regole di condotta generali, dai principi di controllo e dalle prescrizioni specifiche definite nei paragrafi 13.3 e 13.4. sulla base sia della normativa vigente sia delle norme/linee guida, sia delle procedure interne a riguardo stabilite.

La principale norma vigente in tema ambientale, cui sono riferiti i reati, è la seguente:

- DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.

La Società ha inoltre deciso di aderire volontariamente alla norma di riferimento internazionale che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale per consentire all'organizzazione di sviluppare ed attuare una politica e degli obiettivi che tengano conto delle prescrizioni e delle informazioni riguardanti gli aspetti ambientali significativi. Tale norma è la seguente

- UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso.

A seguito delle analisi e valutazioni condotte in materia ambientale, anche al fine del rispetto della normativa vigente e delle disposizioni necessarie per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, si può concludere che si tratta di rischi che, per la loro natura, presentano caratteristiche pervasive di numerosi ambiti ed attività aziendali.

Le aree ritenute essere esposte ad un maggior rischio sono i luoghi all'interno delle unità produttive nelle quali vengono svolte attività legate alla produzione industriale, i relativi sistemi di abbattimento e le attività che comportano produzione di rifiuti.

Devono essere considerati coinvolti nella gestione dei rischi in materia ambientale tutti i Dipendenti, Collaboratori, Appaltatori, a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la Società, dalle loro mansioni svolte, dal loro livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di riferimento, e ad adempiere agli obblighi e a rispettare le prescrizioni e i divieti definiti nel suddetto sistema.

Le prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative e nelle linee guida sono dettagliate all'interno della documentazione del sistema di gestione ambientale, conforme alla norma UNI EN ISO 14001, adottato dalla Società fin dall'anno 2005, e mantenuto attivo, con certificazione di sistema rilasciata da ente accreditato esterno .

Tali prescrizioni sono da considerarsi complementari a quelle esplicitamente previste nel presente Modello.

Il sistema di gestione ambientale è stato delineato e progettato per la conduzione delle seguenti fasi e attività specifiche:

- definizione della politica ambientale dell'organizzazione;
- identificazione degli aspetti ambientali che la Società può tenere sotto controllo e sui quali può esercitare un'influenza e valutazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente;
- identificazione delle prescrizioni legali applicabili ai propri aspetti ambientali e valutazione periodica del rispetto delle prescrizioni;
- definizione di programmi di gestione ambientale per il raggiungimento di obiettivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni in tema ambientale;
- individuazione di risorse e definizione di ruoli e competenze per la gestione ambientale;
- definizione delle misure di contenimento / gestione e pianificazione delle operazioni associate agli aspetti ambientali significativi;

- attività di sorveglianza, misurazione e verifica di adeguatezza (comprese verifiche ispettive interne e verifiche ispettive esterne a cura di enti terzi accreditati);
- riesame periodico del sistema.

Si precisa che facendo salva l'autonomia delle unità produttive in materia ambientale, le regole di condotta generali, nonché i principi di controllo e prescrizioni specifiche sotto indicate, devono essere applicate garantendo l'armonizzazione e la coerenza delle politiche rispetto alle linee guida fornite dalla funzione Qualità Sicurezza e Ambiente.

### **13.3 Principi generali di condotta**

La presente sezione contiene i Principi di condotta generali che, unitamente ai Principi generali di comportamento più sopra evidenziati, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo 13.1.

Tutti i dipendenti e collaboratori della Società, inclusi gli Appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza, sono tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guide in materia ambientale elencate nel paragrafo 13.2;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello e nel sistema di gestione ambientale;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi ed assicurare gli adempimenti in materia ambientale;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nei paragrafi 7.3 e 7.4 nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- promuovere l'informazione e la formazione interna in tema ambientale relativamente ai possibili impatti connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, relativamente alla struttura e al regolamento aziendale in materia ambientale, alle procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- utilizzare correttamente impianti, macchinari, apparecchiature, utensili, materiali, sostanze e preparati, mezzi di trasporto e altre attrezzature di lavoro;
- segnalare ai Responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione ambientale violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo d'impatto ambientale potenziale o reale;
- attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive ed indicazioni operative impartite dalla funzione Qualità, Sicurezza e Ambiente.

### 13.4 Le regole specifiche applicabili alla gestione degli aspetti ambientali

Viene assicurata l'esistenza e la diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento alla gestione ambientale, in particolare :

- individuazione dei responsabili da parte del Consiglio di Amministrazione nella sede e nelle "unità produttive" e, ove necessario, dei delegati, con formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
- esistenza di un organigramma che, in materia ambientale, illustri graficamente i soggetti delegati alla tutela dell'ambiente.

Viene assicurata l'esistenza di politica, procedure e disposizioni operative formalizzate che disciplinino le attività dei soggetti coinvolti nel processo ambientale, in particolare:

- esistenza di una Dichiarazione di politica in materia ambientale che stabilisce chiaramente gli obiettivi generali e un impegno al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali . Il documento di Gruppo è emanato dall'Amministratore Delegato di TIMAC AGRO Italia S.p.A. ed è successivamente adattato, ove opportuno, autorizzato e sottoscritto da ogni altro soggetto individuato come gestore dell'impianto , il quale ha altresì la responsabilità di diffondere il documento a tutti i soggetti direttamente e indirettamente interessati.  
Nell'ipotesi di svolgimento di attività di lavoro in esecuzione di un contratto di appalto (e subappalto), d'opera o somministrazione, la politica ambientale è comunicata dal committente all'appaltatore, tramite l'inserimento nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
- esistenza di documentazione specifica (Studio territoriale ambientale; QUADRO DESCRITTIVO E AMBIENTALE in AIA), con descrizione degli aspetti ambientali significativi per TIMAC AGRO Italia S.p.A.;
- esistenza e adeguata diffusione di procedure che regolano gli aspetti correlati ai reati configurabili per la Società in materia ambientale :
  - una procedura che descrive le modalità per l'identificazione degli aspetti ambientali e la valutazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente per l'implementazione delle necessarie misure di controllo
  - esistenza e adeguata diffusione di un Piano di Emergenza in riferimento alle possibili emergenze e in conformità con i requisiti specificati nel D.Lgs. 81/08 e dalle altre norme vigenti a disciplina dello specifico argomento;
  - esistenza di apposita procedura che specifichi le modalità di redazione, emanazione, diffusione, aggiornamento delle procedure in materia ambientale;
  - esistenza di altre procedure, ordini di lavoro, ordini di servizi ed istruzioni operative che disciplinano per l'unità organizzativa di riferimento le modalità operative delle attività, delle verifiche, delle analisi, delle misure di protezione e prevenzione da assicurare in tema ambientale;
- all'interno delle singole procedure di cui sopra sono formalizzate le modalità e responsabilità di aggiornamento, approvazione e diffusione delle procedure.

In particolare sono di seguito elencate le principali procedure, in riferimento ai diversi reati ritenuti configurabili:

Procedure interne della Società		Tipologia di reato da prevenire
Titolo	Numero	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Identificazione degli aspetti ambientali significativi</li> <li>– Nuove tecnologie e processi</li> <li>– Gestione scarichi idrici</li> <li>– Preparazione emergenza e risposta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– P54/02</li> <li>– P75/07</li> <li>– P75/09</li> <li>– P83/02</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Identificazione degli aspetti ambientali significativi</li> <li>– Nuove tecnologie e processi</li> <li>– Gestione scarichi idrici</li> <li>– Sorveglianza e misurazione</li> <li>– Preparazione emergenza e risposta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– P54/02</li> <li>– P75/07</li> <li>– P75/09</li> <li>– P82/05</li> <li>– P83/02</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (Art. 137, c.2 D.lgs. 152/06)</li> <li>• Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (Art. 137, c.2 D.lgs. 152/06)</li> <li>• Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (Art. 137, c.5 D.lgs. 152/06)</li> <li>• Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (Art. 137, c.5 D.lgs. 152/06)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Identificazione degli aspetti ambientali significativi</li> <li>– Nuove tecnologie e processi</li> <li>– Gestione rifiuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– P54/02</li> <li>– P75/07</li> <li>– P75/10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, c.1 D.lgs. 152/06)</li> <li>• Discarica non autorizzata (Art. 256, c.3 D.lgs. 152/06)</li> <li>• Miscelazione di rifiuti (Art. 256, c.5 D.lgs. 152/06)</li> <li>• Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, c.4 D.lgs. 152/06)</li> <li>• Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, c.1 D.lgs. 152/06).</li> <li>• Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 c.1 e c.2 D.lgs. 152/06)</li> <li>• Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260bis c.6 , c.7 e c.8 D.lgs. 152/06)</li> </ul> <p>(attualmente sospeso)</p>

Procedure interne della Società		Tipologia di reato da prevenire
Titolo	Numero	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Identificazione degli aspetti ambientali significativi</li> <li>– Nuove tecnologie e processi</li> <li>– Gestione rifiuti</li> <li>– Gestione sostanze pericolose e protezione del suolo</li> <li>– Dismissione di impianti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– P54/02</li> <li>– P75/07</li> <li>– P75/10</li> <li>– P75/12</li> <li>– P75/14</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/06)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Identificazione degli aspetti ambientali significativi</li> <li>– Nuove tecnologie e processi</li> <li>– Gestione emissioni in atmosfera</li> <li>– Sorveglianza e misurazione</li> <li>– Preparazione emergenza e risposta</li> <li>– Gestione abbattitore a calze</li> <li>– Gestione emissioni da cantina Kuhlmann</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– P54/02</li> <li>– P75/07</li> <li>– P75/08</li> <li>– P82/05</li> <li>– P83/02</li> <li>– I030</li> <li>– I09</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279, c.5 D.lgs. 152/06)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Acquisti</li> <li>– Disposizioni contrattuali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– P74/01</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (Art. 137, c.13 D.lgs. 152/06)</li> <li>• Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, c.1 e c. 2 e art. 9, c.1 e c.2 D. lgs. 202/2007)</li> </ul>

Viene assicurata l'esistenza di un programma di informazione, formazione ed addestramento periodico e sistematico dei dipendenti/collaboratori coinvolti nel processo di gestione degli aspetti ambientali e la tracciabilità dell'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori, documentando in particolare:

- data di formazione;
- numero di ore dedicate alla formazione;
- nominativo del docente;
- qualifica del docente;
- destinatari del corso;
- programma;
- strumenti di formazione;
- obiettivi che il corso si pone;
- criteri di verifica;
- nominativo dei presenti e firma di presenza;
- giudizio sull'apprendimento.

Vengono assicurate le attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo:

1. Sistema di rilevazione delle non conformità con specifica procedura, nella quale sono definiti i requisiti per:
  - identificare e correggere le non conformità e intraprendere azioni per mitigare i relativi impatti ambientali;
  - esaminare le non conformità, determinarne la/e causa/e e intraprendere azioni al fine di impedirne il ripetersi;
  - valutare la necessità di azioni tese a prevenire le non conformità ed attuare le azioni appropriate identificate per impedirne il ripetersi;
  - registrare i risultati delle azioni correttive e delle azioni preventive intraprese;
  - riesaminare l'efficacia delle azioni correttive e delle azioni preventive intraprese.
2. Complesso di attività finalizzate a sorvegliare e misurare regolarmente le principali caratteristiche delle proprie operazioni che possono avere un impatto ambientale significativo, comprendente la documentazione sulle informazioni che consentono di sorvegliare l'andamento delle prestazioni, dei controlli operativi applicabili e della conformità agli obiettivi e ai traguardi ambientali dell'organizzazione.
3. Esecuzione di verifiche/audit periodici che sono programmati tenendo in considerazione l'importanza ambientale della/e operazione/i esaminata/e e i risultati degli audit precedenti. L'obiettivo di tale verifica è di esaminare se gli adempimenti, le norme e le prescrizioni specifiche come previsti dalla normativa vigente, dal sistema di gestione ambientale e dal presente Modello sono stati attuati e rispettati e se le misure di prevenzione e di protezione definite nel piano di intervento sono stati implementati. Questa attività di controllo può essere suddivisa nelle seguenti fasi:
  - redazione di un piano di audit annuale di verifica a cura della funzione Qualità Sicurezza e Ambiente;
  - redazione/aggiornamento delle procedure operative che specificano l'ambito dell'audit, le modalità operative dell'audit e i soggetti che effettuano l'audit (interni o esterni) e le modalità di rendicontazione e comunicazione dei risultati;
  - effettuazione di analisi documentali (ad es. analisi di registri, controllo della presenza di certificati e certificazioni, valutazione dell'adeguatezza delle procedure, istruzioni, piani d'emergenza ecc. esistenti in

materia ambientale), di sopralluoghi (ad es. controllo dei sistemi di abbattimento, dispositivi di sicurezza o della segnaletica di sicurezza) o di analisi specifiche tecniche (ad es. analisi ambientali);

- redazione di adeguata documentazione che rapporta i dettagli delle verifiche svolte e i risultati dell'audit. L'audit report è comunicato alle seguenti figure:
  - funzione Qualità Sicurezza e Ambiente;
  - funzione verificata
  - OdV.

Deve essere assicurata la tracciabilità e la verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti al Processo:

- ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia di ambientale deve risultare da apposita documentazione scritta;
- i flussi informativi tra i soggetti, con riguardo alle attività svolte nell'ambito del Processo in esame, devono essere adeguatamente salvati e archiviati in modo da garantire l'evidenza e la tracciabilità;
- le riunioni in materia ambientale devono essere adeguatamente verbalizzate;

A tal fine è stata predisposta ed approvata una procedura diretta alla gestione e controllo dei dati e dei documenti che assicura:

- l'individuazione dei documenti;
- la definizione delle modalità di tenuta e archiviazione della documentazione;
- l'individuazione del responsabile/dei responsabili per la gestione e l'archiviazione della documentazione;
- il periodico riesame, la modifica o integrazione;
- la disponibilità presso il luogo di lavoro e la diffusione a tutti gli interessati;
- la sostituzione di tutti i documenti e le informazioni superate od obsolete;
- l'archiviazione e conservazione ai fini legali e/o scientifici.

Vengono determinate prescrizioni specifiche in materia ambientale connesse alla stipula di un contratto di appalto e subappalto, d'opera o di somministrazione, o per la fornitura di servizi di trasporto.

Tali prescrizioni possono essere come di seguito declinate nello specifico:

- a. individuazione dell'impresa o del lavoratore autonomo candidati alla stipula del contratto di appalto (o somministrazione) o d'opera, in conformità con le procedure interne relative all'approvvigionamento e con i principi previsti nel presente Modello, come specificati nei paragrafi 6.4, 8.4.1 e 8.4.2
- b. verifica dell'idoneità tecnico professionale  
Il datore di lavoro verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
- c. Con riferimento ai contratti di subappalto stipulati dall'appaltatore, i criteri e modalità di svolgimento dell'attività di verifica dell'idoneità tecnico-professionale già stabiliti per l'appaltatore devono essere estesi al subappaltatore.
- d. Formalizzazione del contratto di appalto, d'opera o di somministrazione nelle seguenti modalità:
  - ogni forma di collaborazione con imprese terze e con lavoratori autonomi (Appaltatori) è formalizzata in un contratto scritto che contiene apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
  - l'Ufficio Operazioni effettua una verifica sulla correttezza e completezza formale del contratto e sulla sua conformità sostanziale con la normativa vigente in materia ambientale ;

- tutti i contratti sono autorizzati e firmati in conformità con il sistema di deleghe e poteri di firma della Società.
- e. Laddove possibile, le disposizioni contenute nel precedente punto d. devono trovare applicazione anche con riferimento ai contratti di subappalto stipulato dall'appaltatore.
- f. Trasmissione da parte del Committente all'appaltatore, al subappaltatore, al lavoratore autonomo nonché al soggetto somministrante delle informazioni sulle modalità operative da osservare in tema di tutela dell'ambiente e prevenzione dell'inquinamento
- g. Controllo formale circa le modalità di esecuzione del contratto di appalto (e subappalto), d'opera o di somministrazione.

### 13.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV:

- verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di nomine e di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'OdV stesso;
- verificare l'efficacia dei sistemi di raccordo tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e delle normative speciali in materia ambientale;
- effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute:
  - con riferimento ai lavoratori dipendenti e, nel caso, dare notizia di violazione del Modello alla funzione competente (ove esistente, funzione Risorse Umane) per la procedura di accertamento circa i presunti comportamenti illeciti posti in essere dai dipendenti della Società;
  - con riferimento ai soggetti terzi (quali Fornitori, Appaltatori, ecc.) e , nel caso, provvedendo , tramite le funzioni competenti, all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto);
- coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela dell'ambiente al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità la sistema di gestione ambientale adottato secondo al norma UNI EN ISO 14001 e ad altre normative speciali , anche attraverso l'organizzazione di incontri periodici;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
  - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e della Carta dei Valori e Codice Etico;
  - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori, Appaltatori, distributori e Consulenti) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

## 14. LA CORRUZIONE TRA PRIVATI

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha disposto, a decorrere dal 28 novembre 2012, l’integrale sostituzione dell’art. 2635 del codice civile (“Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”) con la seguente disposizione:

**Corruzione tra privati (art. 2635 c.)** - Soggetti attivi del reato di corruzione tra privati (nella posizione di “corrotti”) sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. La condotta tipica consiste nel compimento o nell’omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio dei singoli soggetti o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Tali comportamenti illeciti devono essere connessi al trasferimento o alla promessa di denaro o di altra utilità a favore proprio o di altri. Nel caso in cui le condotte siano tenute da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati in precedenza si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi.

Va, tuttavia, precisato che costituisce ipotesi di reato presupposto rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/01 solo la violazione del terzo comma dell’art. 2635 c.c., che punisce “Chi dà o promette denaro o altra utilità” ai soggetti indicati al primo comma dell’articolo in esame, cioè ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o alle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

La responsabilità della società scaturente dal reato di corruzione tra privati si configurerebbe, quindi, solo allorché un soggetto appartenente all’ente (indipendentemente dalla sua qualifica di Soggetto Apicale o Soggetto Sottoposto) dia o prometta denaro o altre utilità ai vertici aziendali indicati nel primo comma dell’art. 2635 c.c. o alle persone a loro sottoposte di un’altra società.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, a meno che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi,

Si riportano nel seguito alcuni esempi di corruzione tra privati ipotizzabili:

- il dirigente di una società stipula un contratto d’acquisto di beni o servizi con un’altra società in seguito alla promessa di denaro da parte degli amministratori di quest’ultima;
- un top manager di una banca chiede un compenso in denaro per dare il proprio parere positivo ad una fusione non proprio vantaggiosa per la banca;
- un debitore corrompe l’amministratore di una società per indurlo a non riscuotere o a riscuotere in ritardo un credito esigibile.

### 14.2 Attività sensibili

Le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione al reato di corruzione tra privati sono ritenute le seguenti

- approvvigionamento di beni o servizi (negoziazione, conclusione, esecuzione o cessazione di qualsiasi tipologia di contratto, con particolare riferimento alla determinazione di condizioni, offerte, prezzi, termini di pagamento - e relative penali, scontistica, ecc., nei casi in cui la Società sia nella posizione attiva);
- gestione dei rapporti con la società di revisione, con eventuali certificatori e/o con i sindaci e assegnazione incarichi di consulenza;
- gestione dei flussi finanziari (gestione di pagamenti e incassi);
- gestione, anche indirettamente, delle assunzioni;
- gestione di omaggi, spese di rappresentanza e note spese;
- gestione delle sponsorizzazioni;
- selezione di fornitori di beni e servizi;
- gestione della fatturazione attiva e/o passiva.

L'OdV ha il compito di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazione delle Attività sensibili affinché provveda ad adeguare conseguentemente il Modello.

### 14.3 Principi Generali di Condotta

La presente sezione contiene le regole di condotta generali che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del reato di corruzione tra privati.

In particolare è **vietato** ai Destinatari:

- j) creare situazioni ove i Destinatari stessi, coinvolti in transazioni, siano, o possano apparire in conflitto con gli interessi con terzi privati;
- k) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;
- l) effettuare o promettere, in favore di terzi privati italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali o altre utilità, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da indurli ad assicurare indebiti vantaggi;
- m) effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
- n) riconoscere, in favore dei Fornitori, Appaltatori, agenti, distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- la gestione delle Attività Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti;
- tutti i dipendenti di TIMAC AGRO Italia S.p.A. dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con terzi privati per conto della Società devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in un contratto di agenzia, distribuzione, consulenza o di collaborazione);
- tutti i soggetti che intrattengono rapporti con terzi privati devono ispirarsi ai principi di trasparenza e correttezza nel trattare con gli stessi;
- tutti i dipendenti TIMAC AGRO Italia S.p.A. e i collaboratori a progetto ed i lavoratori interinali coinvolti nelle Attività Sensibili che, nello svolgimento delle specifiche e definite attività lavorative, intrattengono rapporti formali, in nome e per conto di TIMAC AGRO Italia S.p.A., con terzi privati devono attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previsti dalle procedure interne aziendali;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del terzo privato), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV;
- è fatto obbligo di registrare e documentare i rapporti tra le singole funzioni aziendali e i terzi privati. Detta documentazione può essere oggetto di verifica da parte dei responsabili delle funzioni aziendali cui il soggetto appartiene e in ogni caso deve essere comunicata da questi ultimi all'OdV. L'OdV dovrà esse-

re inoltre informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con un privato;

- la scelta dei Fornitori, Appaltatori, distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista/collaboratore e l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- i Fornitori, Appaltatori, distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni dovranno prendere visione del Modello ed impegnarsi secondo le previsioni stabilite in specifiche clausole che prevedono la risoluzione del contratto stipulato tra gli stessi e la Società;
- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, nonché gli incarichi con distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate), nonché della dichiarazione di impegno a rispettare il Modello e delle conseguenze nel caso di violazione;
- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, nonché gli incarichi con distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni devono essere approvati dai soggetti della Società muniti degli appositi poteri di firma;
- l'attività prestata dai Fornitori di servizi, dagli Appaltatori, dai distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni nell'ambito delle Attività Sensibili, deve essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività della prestazione;
- la corresponsione dei corrispettivi ai Fornitori di servizi, agli Appaltatori, ai distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni deve avvenire sulla base di adeguata documentazione di supporto che permetta di valutare la conformità dei corrispettivi al valore della prestazione resa.

**14.4 Principi Procedurali Specifici di Condotta** Per ogni attività sensibile individuata nel paragrafo 14.2 si rinvia alle norme procedurali e comportamentali espressamente previste nel presente Modello.

#### **14.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

È compito dell'OdV:

- verificare periodicamente le segnalazioni pervenute con predisposizione di eventuali attività di controllo relative;
- verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche/integrazioni;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole *standard* finalizzate:
  - da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
  - alla possibilità di TIMAC AGRO Italia S.p.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
  - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori, Appaltatori, agenti, distributori e Consulenti) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

## 15 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

Il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, che ha recepito la direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto che possono generare una responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

E' stato, infatti, inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*duodecies* rubricato "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*".

Si riporta, nel seguito, l'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/01:

*"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro"*.

L'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:

*"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."*

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del Codice Penale<sup>1</sup> sono "*l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*".

Il richiamato art. 22, comma 12, del D.Lgs. 286/98 stabilisce che:

*"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato"*.

Di conseguenza, in ragione dei richiami normativi dell'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/01, l'ente che ha alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, oppure il cui permesso sia scaduto (e non ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge), revocato o annullato è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 euro, se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

### 15.2 Attività sensibili

Le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono ritenute le seguenti:

- selezione e assunzione del personale della Società;
- gestione del personale della Società.

### 15.3 Principi Generali di Condotta

<sup>1</sup> L'art. 603-*bis* del Codice Penale è stato inserito dall'art. 12 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro l'immigrazione clandestina;
- rispettare il Codice Etico;
- evitare l'assunzione o la promessa di assunzione di persone che non siano in regola con il permesso di soggiorno in quanto: privi del permesso, con permesso revocato, con permesso scaduto e del quale non sia stata presentata la domanda di rinnovo;
- evitare di utilizzare intermediari per il reclutamento del personale, ad eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del D.Lgs. 276/2003. In tali casi, è fatto obbligo chiedere a detta Agenzia il rilascio di una dichiarazione di regolarità del lavoratore.

#### **15.4 Principi Procedurali Specifici di Condotta**

Per ogni attività sensibile individuata nel paragrafo 15.2 si rinvia alle norme procedurali e comportamentali espressamente previste nel presente Modello.

#### **15.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dal Collegio Sindacale o da qualsiasi dipendente o consulente della Società, nonché disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- effettuazione di controlli formali e sostanziali delle assunzioni effettuate dalla Società.

## Allegati

- **ALLEGATO A:** Codice Etico di TIMAC AGRO Italia S.p.A.
- **ALLEGATO B:** Poteri e Sistema delle deleghe
- **ALLEGATO C:** Documento “As is Analysis”
- **ALLEGATO D:** Documento “Gap Analysis”